Deliberazione della Giunta Regionale 9 novembre 2026, n. 3-3258
Regolamento (UE) 2021/2115. Decreto ministeriale n. 292670 del 17 giugno 2026. Disposizioni sulla disciplina dei regimi di condizionalità che devono rispettare gli agricoltori e gli altri beneficiari del sostegno della PAC. Modifiche alla D.G.R. n. 43-7214 del 13 luglio 2023, come modificata dalla D.G.R. 3-634 del 23 dicembre 2024.

:

REGIONE PIEMONTE

Seduta N° **198** Adunanza 09 NOVEMBRE 2026

Il giorno 09 del mese di novembre duemilaventisei alle ore 09:10 si è svolta la seduta della Giunta regionale in via ordinaria, in modalità mista, in deroga al Regolamento della Giunta regionale con l'intervento di Alberto Cirio Presidente , Maurizio Raffaello Marrone Vice Presidente e degli Assessori Paolo Bongioanni, Enrico Bussalino, Daniela Cameroni, Marco Gallo, Matteo Marnati, Andrea Tronzano con l'assistenza di Guido Odicino nelle funzioni di Segretario Verbalizzante.
Assenti, per giustificati motivi: gli Assessori Marina CHIARELLI - Marco GABUSI - Federico RIBOLDI - Gian Luca VIGNALE

DGR 3-3258/2026/XII

OGGETTO:
Regolamento (UE) 2021/2115. Decreto ministeriale n. 292670 del 17 giugno 2026. Disposizioni sulla disciplina dei regimi di condizionalità che devono rispettare gli agricoltori e gli altri beneficiari del sostegno della PAC. Modifiche alla D.G.R. n. 43-7214 del 13 luglio 2023, come modificata dalla D.G.R. 3-634 del 23 dicembre 2024.

A relazione di: Bongioanni

Premesso che:
il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento e del Consiglio del 2 dicembre 2021 disciplina il sostegno ai piani strategici redatti dagli Stati membri nell'ambito della politica agricola comune (PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e abroga i regolamenti (CE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013;
in particolare, gli articoli 12 e 13 e l'allegato III del regolamento (UE) 2021/2115 definiscono un regime di condizionalità rafforzato rispetto alla precedente programmazione, che si articola in tre ambiti principali: ambiente, cambiamenti climatici e buone condizioni agronomiche dei terreni; sanità pubblica e salute degli animali e delle piante; benessere degli animali;
all'interno di tali ambiti (o zone) di condizionalità, sono compresi Criteri di Gestione Obbligatori (CGO) in materia ambientale, di sicurezza alimentare, di benessere e salute degli animali, stabiliti da direttive e regolamenti comunitari vigenti nell'ordinamento nazionale, e norme per il mantenimento dei terreni in Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali (BCAA);
il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021, che disciplina il finanziamento, la gestione e il monitoraggio della politica agricola comune, nell'abrogare il corrispondente regolamento (UE) n. 1306/2013 della precedente programmazione, all'articolo 104, secondo comma, lettera a), punto iv, ha stabilito che esso continua ad applicarsi, in particolare, per quanto concerne il regime di condizionalità applicabile ai beneficiari di determinati

aiuti unionali;
il regolamento (UE) 2021/2117 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 modifica i regolamenti (UE) 1308/2013 (organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli), 1151/2012 (regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari), 251/2014 (definizione, designazione, presentazione, etichettatura e protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati) e 228/2013 (misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell'Unione);
il regolamento di esecuzione (UE) 2021/2289 della Commissione, del 21 dicembre 2021 reca modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, con riferimento alla presentazione del contenuto dei piani strategici della PAC e al sistema elettronico di scambio sicuro di informazioni;
il regolamento delegato (UE) 2022/127 della Commissione del 7 dicembre 2021 integra il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio con norme concernenti gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro;
il regolamento di esecuzione (UE) 2022/128 della Commissione del 21 dicembre 2021 reca modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, i controlli, le cauzioni e la trasparenza;
il regolamento delegato (UE) 2022/1172 della Commissione del 4 maggio 2022 integra il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo della politica agricola comune e l'applicazione e il calcolo delle sanzioni amministrative per la condizionalità;
il regolamento di esecuzione (UE) 2022/1173 della Commissione del 31 maggio 2022 reca modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo nella politica agricola comune;
il regolamento (UE) 2025/2649 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 dicembre 2025 modifica il regolamento (UE) 2021/2115 per quanto riguarda il sistema di condizionalità, i tipi di intervento sotto forma di pagamenti diretti, i tipi di intervento in determinati settori, lo sviluppo rurale e le relazioni annuali sull'efficacia dell'attuazione e del regolamento (UE) 2021/2116 per quanto riguarda la sospensione dei pagamenti in relazione alla verifica annuale dell'efficacia dell'attuazione, i controlli e le sanzioni;
il Piano Strategico della PAC (PSP) 2023-2027 per l'Italia è stato approvato dalla Commissione europea con la decisione C(2022)8645 del 2 dicembre 2022 ed, a seguito di modifica in ultimo, con la decisione C(2026)4735 del 10 luglio 2026; il PSP Italia è operativo a partire dal 1° gennaio 2023 e, per quanto riguarda lo sviluppo rurale (FEASR), include le schede contenenti "elementi stabiliti a livello regionale" per gli interventi che le Regioni e le Province Autonome possono attivare sul proprio territorio;
il CSR 2023-2027 della Regione Piemonte, adottato dalla Giunta regionale con la deliberazione n. 17-6532 del 20 febbraio 2023 prevede, tra l'altro, interventi che comportano impegni in materia di ambiente e di clima e altri impegni in materia di gestione di cui all'articolo 70 del regolamento (UE) n. 2021/2115, connessi alle superfici e/o alle Unità di bestiame adulto (UBA) o ad altre unità di riferimento; tali interventi sono denominati SRA e, nell'ambito di tale categoria, gli interventi agro-climatico-ambientali sono in breve denominati ACA; la versione 7 vigente del CSR è stata adottata dalla Giunta regionale con D.G.R. n. 14-3071 del 21 settembre 2026.
Richiamato che:
- il decreto ministeriale n. 2588 del 10 marzo 2020 disciplina il regime di condizionalità, ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013, e le riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale";
- il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, che detta disposizioni sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola

comune, disciplina la condizionalità al Titolo VI ed all'Allegato II, abrogando i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;
- il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (MASAF), con decreto n. 147385 del 9 marzo 2023, ha disciplinato ai sensi del regolamento (UE) 2021/2115 il regime di condizionalità rafforzata ed i requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e fitofarmaci e al benessere animale;
- la DGR 3-634 del 23 dicembre 2024 ha approvato le modifiche all'Allegato 1 della sopra citata DGR n. 43-7214 del 13 luglio 2023, come tecnicamente aggiornata con la DD n. 905/A1705B/2023 del 26 ottobre 2023, per adeguarlo alle modifiche al suddetto decreto ministeriale n. 147385 del 9 marzo 2023, apportate dai decreti ministeriali n. 101344 del 29 febbraio 2024 e n. 289235 del 28 giugno 2024, in materia di regime di condizionalità applicabile ai beneficiari previsti dall'articolo 1, comma 2, del medesimo DM n. 147385/2023.
Premesso, inoltre, che, poiché a decorrere dall'anno di domanda 2026, il suddetto decreto n. 147385/2023 cessa di produrre effetti, il MASAF con il decreto n. 292670 del 17 giugno 2026:
ha disciplinato, ai sensi del regolamento (UE) 2021/2115, il regime di condizionalità rafforzata e i requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e fitofarmaci e al benessere animale e, in particolare, all'articolo 1, ne stabilisce l'ambito di applicazione;
all'articolo 5, comma 1, ha disposto che, come il precedente decreto ministeriale n. 147385/2023, le Regioni e le Province Autonome specifichino con propri provvedimenti gli obblighi applicabili a livello territoriale;
all'articolo 6, comma 1, ha previsto che le disposizioni in materia di condizionalità definite dal citato decreto ministeriale n. 2588 del 10 marzo 2020, ai sensi del citato regolamento (UE) 1306/2013, continuano ad applicarsi ai beneficiari:
- di pagamenti a superficie e a capo della programmazione 2014-2022 e/o delle programmazioni precedenti la programmazione 2014-2022, che siano finanziati esclusivamente con i fondi relativi a tali programmazioni;
- di pagamenti effettuati ai sensi degli articoli 46 e 47 del regolamento (UE) n. 1308/2013, con riferimento solo ai pagamenti effettuati a seguito di impegni della programmazione 2014-2022, che siano finanziati sia con i fondi relativi alla programmazione 2014-2022, sia con i fondi della programmazione 2023-2027;
Richiamato che la Giunta regionale ha definito, con la deliberazione n. 43-7214 del 13 luglio 2023, (il cui Allegato 1 è stato modificato dalla DGR 3-634 del 23 dicembre 2024), i regimi di condizionalità applicabili in attuazione del decreto ministeriale n. 147385 del 9 marzo 2023 (modificato dai decreti ministeriali n. 101344 del 29 febbraio 2024 e n. 289235 del 28 giugno 2024), ai sensi del regolamento (UE) 2021/2115, e del decreto ministeriale n. 2588 del 10 marzo 2020, ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013, disponendo, in particolare, di:
- delineare il regime di condizionalità rafforzata ai sensi del regolamento (UE) 2021/2115, applicabile ai beneficiari indicati all'articolo 1, comma 2, del decreto ministeriale n. 147385/2023, di cui al suo Allegato 1;
- ridefinire il regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n.1306/2013, applicabile ai beneficiari indicati all'articolo 6, comma 1, del decreto ministeriale n. 147385/2023, di cui al suo Allegato 2.
Dato atto che, come la Direzione regionale Agricoltura e Cibo, Settore "Programmazione e coordinamento dello sviluppo rurale e agricoltura sostenibile", a seguito dell'entrata in vigore delle nuove disposizioni in materia di condizionalità, di cui al sopra citato DM n. 292670/2026, ha ravvisato che:
- le regole di condizionalità riferite al regolamento (UE) n. 1306/2013, stabilite dall'Allegato 2 alla citata D.G.R. n. 43-7214 del 13 luglio 2023, in attuazione del decreto ministeriale n. 2588/2020, non necessitano di aggiornamenti;
- è necessario specificare ulteriormente gli impegni applicabili al territorio regionale piemontese,

delineando un regime in materia di condizionalità che, a partire dall'annualità di impegno 2026, sostituisca le disposizioni contenute nell'Allegato 1 alla medesima D.G.R. n. 43-7214 del 13 luglio 2023 (come modificato dalla DGR 3-634 del 23 dicembre 2024), fermo restando che per le annualità di impegno antecedenti al 2026 continuano a trovare applicazione le disposizioni di cui al medesimo Allegato 1.
Richiamato che il DM n. 292670/2026, all'articolo 5, comma 2, stabilisce che, al fine di armonizzare le norme regionali di condizionalità, di verificarne la coerenza con le disposizioni ivi contenute e di garantire la controllabilità degli elementi d'obbligo stabiliti, le Regioni e le Province autonome trasmettono preventivamente le bozze di lavoro al MASAF che, se del caso, attiva un confronto con le Regioni e le Province autonome stesse, con AGEA coordinamento ed, eventualmente, con gli Organismi tecnici di supporto e con le amministrazioni competenti a livello regionale e nazionale.
Dato atto che il sopra citato Settore "Programmazione e coordinamento dello sviluppo rurale e agricoltura sostenibile", come risulta dalla documentazione agli atti, ha provveduto ad elaborare i contenuti di aggiornamento al nuovo regime di condizionalità ed a inviare le relative bozze di lavoro in data;

- 27 agosto 2026 agli altri competenti Settori regionali e ad ARPEA;
- 19 ottobre 2026 (nota prot. n. 00022182/AOO/A1700A) al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (MASAF).

Preso atto che il MASAF, con nota protocollata in arrivo al n. 00022535 del 26 ottobre 2026 (come da documentazione agli atti), ha espresso il parere positivo di congruità relativo alla proposta di deliberazione di applicazione in Piemonte della Condizionalità per il 2026, nel rispetto di quanto disposto dal DM n. 292670 del 17 giugno 2026.
Attestato che, ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024 ed in esito all'istruttoria sopra richiamata, il presente provvedimento non comporta effetti contabili diretti né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, in quanto attiene all'aggiornamento e la definizione del quadro di regole applicabili in materia di condizionalità sul territorio regionale e non prevede impegni di spesa o l'impiego di risorse a carico del bilancio regionale.
Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024.
Tutto ciò premesso la Giunta regionale a voti unanimi, resi nelle forme di legge,

delibera

ai sensi dei regolamenti (UE) n. 2021/2115 e n. 2021/2116 ed in applicazione dell'articolo 5, comma 1, del decreto ministeriale MASAF n. 292670 del 17 giugno 2026, di approvare il regime di condizionalità, come riportato nell'Allegato 1bis, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, disponendo che:

- a decorrere dall'annualità di impegno 2026, esso si applica ai beneficiari di cui all'articolo 1 del medesimo DM n. 292670/2026 e sostituisce le disposizioni contenute nell'Allegato 1 alla D.G.R. n. 43-7214 del 13 luglio 2023, come modificato dalla D.G.R. n. 3-634 del 23 dicembre 2024, fermo restando che per le annualità di impegno antecedenti al 2026 continuano a trovare applicazione le disposizioni di cui al medesimo Allegato 1;
- ai beneficiari richiamati dall'articolo 6, comma 1, del decreto ministeriale MASAF n. 292670 del 17 giugno 2026, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'Allegato 2 alla D.G.R. n. 43-7214 del 13 luglio 2023;

di demandare alla Direzione regionale Agricoltura e Cibo, Settore "Programmazione e sviluppo rurale e agricoltura sostenibile", l'adozione di eventuali modifiche o integrazioni di natura meramente esecutiva, ricognitiva o di adeguamento vincolato che si rendessero necessarie al

suddetto Allegato 1bis;

che il presente provvedimento non comporta effetti contabili diretti né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, come in premessa attestato.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Presidente del Consiglio di Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine prescritto dal Codice civile.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della legge regionale n. 22/2010, nonché ai sensi dell'articolo 26, comma 1, del decreto legislativo n. 33/2013 sul sito istituzionale dell'Ente, nella Sezione "Amministrazione Trasparente"

Sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire [1], archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1. DGR-3258-2026-All_1-Allegato_1bis_condizionalita.pdf

Allegato 

1 L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento

ALLEGATO 1bis

DISCIPLINA DEL REGIME DI CONDIZIONALITÀ

Regolamento (UE) 2021/2115
Decreto del Ministro dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste 17 giugno 2026

(Disciplina del regime di condizionalità e dei requisiti minimi relativi all'uso di prodotti fertilizzanti e fitosanitari e al benessere degli animali ai sensi del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 e individuazione del termine ultimo per la presentazione delle domande relative ad interventi a superficie o a capo dello sviluppo rurale)

REGIME DI CONDIZIONALITÀ
CRITERI DI GESTIONE OBBLIGATORI (CGO)
E BUONE CONDIZIONI AGRONOMICHE E AMBIENTALI (BCAA)

ZONA 1
CLIMA E AMBIENTE

I TEMA PRINCIPALE: CAMBIAMENTI CLIMATICI (MITIGAZIONE E ADATTAMENTO)

BCAA 1 MANTENIMENTO DEI PRATI PERMANENTI SULLA BASE DI UNA PERCENTUALE DI PRATI PERMANENTI IN RELAZIONE ALLA SUPERFICIE AGRICOLA A LIVELLO NAZIONALE RISPETTO ALL'ANNO DI RIFERIMENTO 2018. DIMINUZIONE MASSIMA DEL 10% RISPETTO ALL'ANNO DI RIFERIMENTO

BCAA 2 PROTEZIONE DI ZONE UMIDE E TORBIERE

BCAA 3 DIVIETO DI BRUCIARE LE STOPPIE, SE NON PER MOTIVI DI SALUTE DELLE PIANTE

II TEMA PRINCIPALE: ACQUA

CGO 1 DIRETTIVA 2000/60/CE, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque

CGO 2 DIRETTIVA 91/676/CEE, RELATIVA ALLA PROTEZIONE DELLE ACQUE DALL'INQUINAMENTO PROVOCATO DAI NITRATI PROVENIENTI DA FONTI AGRICOLE

BCAA 4 INTRODUZIONE DI FASCE TAMPONE LUNGO I CORSI D'ACQUA

III TEMA PRINCIPALE: SUOLO

BCAA 5 GESTIONE DELLA LAVORAZIONE DEL TERRENO PER RIDURRE I RISCHI DI DEGRADO ED EROSIONE DEL SUOLO, TENENDO ANCHE CONTO DEL GRADIENTE DELLA PENDENZA

BCAA 6 COPERTURA MINIMA DEL SUOLO PER EVITARE DI LASCIARE NUDO IL SUOLO NEI PERIODI PIÙ SENSIBILI QUALE DETERMINATA DAGLI STATI MEMBRI

BCAA 7 ROTAZIONE DELLE COLTURE NEI SEMINATIVI, A ECCEZIONE DELLE COLTURE SOMMERSE

IV TEMA PRINCIPALE: BIODIVERSITA' E PAESAGGIO

CGO 3 DIRETTIVA 2009/147/CE, CONCERNENTE LA CONSERVAZIONE DEGLI UCCELLI SELVATICI

CGO 4 DIRETTIVA 92/43/CEE, CONCERNENTE LA CONSERVAZIONE DEGLI HABITAT NATURALI, DELLA FLORA E DELLA FAUNA SELVATICHE

BCAA 8 A) MANTENIMENTO DEGLI ELEMENTI CARATTERISTICI DEL PAESAGGIO
B) DIVIETO DI POTARE LE SIEPI E GLI ALBERI NELLA STAGIONE DELLA RIPRODUZIONE E DELLA NIDIFICAZIONE DEGLI UCCELLI

BCAA 9 DIVIETO DI CONVERSIONE O ARATURA DEI PRATI PERMANENTI INDICATI COME PRATI PERMANENTI SENSIBILI SOTTO IL PROFILO AMBIENTALE NEI SITI DI NATURA 2000

ZONA 2
SALUTE PUBBLICA, SALUTE DEGLI ANIMALI E DELLE PIANTE

I TEMA PRINCIPALE: SICUREZZA ALIMENTARE

CGO 5 REGOLAMENTO (CE) N. 178/2002, CHE STABILISCE I PRINCIPI E I REQUISITI GENERALI DELLA LEGISLAZIONE ALIMENTARE, ISTITUISCE L'AUTORITÀ EUROPEA PER LA SICUREZZA ALIMENTARE E FISSA PROCEDURE NEL CAMPO DELLA SICUREZZA ALIMENTARE

CGO 6 DIRETTIVA 96/22/CE, CONCERNENTE IL DIVIETO DI UTILIZZAZIONE DI TALUNE SOSTANZE AD AZIONE ORMONICA, TIREOSTATICA E DELLE SOSTANZE BETA-AGONISTE NELLE PRODUZIONI ANIMALI

II TEMA PRINCIPALE: PRODOTTI FITOSANITARI

CGO 7 REGOLAMENTO (CE) N. 1107/2009, RELATIVO ALL'IMMISSIONE SUL MERCATO DEI PRODOTTI FITOSANITARI

CGO 8 DIRETTIVA 2009/128/CE, CHE ISTITUISCE UN QUADRO PER L'AZIONE COMUNITARIA AI FINI DELL'UTILIZZO SOSTENIBILE DEI PESTICIDI

ZONA 3
BENESSERE DEGLI ANIMALI

I TEMA PRINCIPALE: BENESSERE DEGLI ANIMALI

CGO 9 DIRETTIVA 2008/119/CE, CHE STABILISCE LE NORME MINIME PER LA PROTEZIONE DEI VITELLI

CGO 10 DIRETTIVA 2008/120/CE, CHE STABILISCE LE NORME MINIME PER LA PROTEZIONE DEI SUINI

CGO 11 DIRETTIVA 98/58/CE, RIGUARDANTE LA PROTEZIONE DEGLI ANIMALI NEGLI ALLEVAMENTI

PREMESSA

Il regime di condizionalità comprende un insieme di regole basilari in materia di clima e ambiente, salute pubblica e salute delle piante, nonché benessere degli animali, che si applicano all'attività agricola e si articolano in criteri di gestione obbligatori (CGO), derivanti da direttive o regolamenti unionali, e norme per il mantenimento dei terreni in buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA). Al regime di condizionalità si aggiungono i requisiti minimi relativi all'uso di prodotti fertilizzanti, fitosanitari e al benessere degli animali.

A decorrere dall'anno di domanda 2026, il quadro normativo nazionale in materia di condizionalità e requisiti minimi è disciplinato dal decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 17 giugno 2026, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, Serie generale n. 172 del 27 luglio 2026.

Gli obblighi relativi al regime di condizionalità si applicano ai beneficiari:

a) che ricevono un sostegno per tipi di intervento sotto forma di pagamenti diretti a norma del Titolo III, Capo II, del regolamento (UE) 2021/2115 o di pagamenti annuali a titolo degli articoli 70, 71 e 72 del regolamento (UE) 2021/2115;

b) dei pagamenti a superficie e/o a capo che abbiano assunto impegni pluriennali a valere sulla programmazione 2014-2022 e/o sulle programmazioni precedenti alla programmazione 2014-2022 e che siano finanziati con risorse FEASR 2023-2027.

Gli obblighi relativi ai requisiti minimi si applicano:

a) ai beneficiari che ricevono pagamenti ai sensi dell'art. 31, paragrafo 5, lettera *b)* e dell'art. 70, paragrafo 3, lettera *b)* del regolamento (UE) 2021/2115;

b) ai beneficiari che ricevono pagamenti ai sensi dell'art. 28 e 29 del regolamento (UE) n. 1305/2013 e che dal 2023 sono finanziati con risorse FEASR 2023-2027.
I suddetti beneficiari devono rispettare i requisiti minimi relativi all'uso dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari e al benessere animale solo se tali requisiti hanno pertinenza con gli impegni volontari attivati. Tale pertinenza è definita a livello di PSP 2023-2027.

Gli obblighi relativi al regime di condizionalità e ai requisiti minimi NON si applicano ai beneficiari:

a) che ricevono il sostegno di cui all'art. 28, paragrafo 9, e di cui all'art. 34, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1305/2013, anche in caso di finanziamento con le risorse FEASR 2023-2027;

b) che ricevono il sostegno relativo agli interventi di cui alla lettera *b)* del paragrafo 1 dell'art. 45 del regolamento delegato (UE) 2022/126, che riguardano le attività per la conservazione, l'uso e lo sviluppo sostenibili delle risorse genetiche nei settori dell'agricoltura e della silvicoltura;

c) che ricevono il sostegno relativo all'intervento inerente agli impegni per l'apicoltura, ai sensi dell'art. 70 del regolamento (UE) 2021/2115.

Dal 1° gennaio 2026:

a) i beneficiari la cui superficie ammissibile ai pagamenti e al sostegno, dichiarata nella domanda geospaziale di cui all'art. 69, paragrafo 1 del regolamento (UE) 2021/2116 e alla lettera *x)* dell'art. 2 del decreto ministeriale 17 giugno 2026, non supera i 10 ettari sono esentati dai controlli e dalle relative sanzioni di cui alla condizionalità sancita all'art. 83 del regolamento (UE) 2021/2116 e da quelli di cui agli articoli 96 e 97 del regolamento (UE) 1306/2013 e dalle relative sanzioni;

b) gli agricoltori la cui azienda ha una dimensione massima non superiore a 30 ettari di superficie agricola dichiarata a norma dell'art. 69, paragrafo 1 del regolamento (UE) 2021/2116 sono esenti dal controllo e sanzione relativamente ai requisiti della norma BCAA 7.

Ai sensi dell'articolo 5 del decreto ministeriale 17 giugno 2026, le Regioni e le Province autonome specificano con propri provvedimenti l'elenco degli obblighi applicabili a livello territoriale. Nel presente Allegato sono pertanto riportate le regole di condizionalità applicabili ai beneficiari sopra indicati, con le relative specificazioni regionali.

DISCIPLINA DEL REGIME DI CONDIZIONALITÀ

ZONA 1
CLIMA E AMBIENTE

I TEMA PRINCIPALE: CAMBIAMENTI CLIMATICI (MITIGAZIONE E ADATTAMENTO)

BCAA 1 - Mantenimento dei prati permanenti sulla base di una percentuale di prati permanenti in relazione alla superficie agricola a livello nazionale rispetto all'anno di riferimento 2018. Diminuzione massima del 10% rispetto all'anno di riferimento

Ambito di applicazione

Tutte le superfici a Prato Permanente (PP), come definite nel Piano Strategico della PAC ai sensi dell'articolo 4.3 (c) del regolamento (UE) 2021/2115.

In relazione all'applicazione della presente norma, pertanto, sono presenti i seguenti usi/tipi di terreno:

1. tutti gli usi riferiti a foraggere escluse dalle rotazioni per cinque anni o più;
2. le superfici inserite tra gli elenchi delle cosiddette Pratiche Locali Tradizionali (PLT).

Non sono considerate superfici a prato permanente le superfici con leguminose (es. *Medicago spp.*) che mantengano lo stato di coltivazione in purezza, come definite nel Piano Strategico Nazionale ai sensi dell'articolo 4.3 (c) del regolamento (UE) 2021/2115.

Sono escluse dall'ambito di applicazione della presente norma, con conseguente esclusione dai calcoli dei rapporti di riferimento e annuale, le superfici agricole e non agricole di interesse comunitario di cui ai codici 6 e 7 dell'allegato I della direttiva 92/43/CEE (formazioni erbose naturali e seminaturali e torbiere, paludi, e altre formazioni di interesse comunitario riconducibili a prati e pascoli) tutelate da specifiche misure di conservazione a livello regionale.

Gli agricoltori certificati a norma del regolamento (UE) 2018/848 sono considerati conformi alla presente Norma in relazione alle loro unità di produzione biologica, quali definite all'articolo 3, punto 10, del regolamento (UE) 2018/848, e alle loro unità di produzione in conversione, quali definite all'articolo 3, punto 11, di tale regolamento.

Obiettivi della norma e descrizione degli obblighi

Ai fini della protezione dei prati permanenti dalla conversione ad altri usi agricoli e non agricoli e, in particolare, per preservarne ed incrementarne il contenuto in carbonio, la norma stabilisce che il rapporto tra la superficie investita a Prato Permanente (PP) e la Superficie Agricola Totale (SAT) non deve diminuire in misura superiore al 10 % rispetto allo stesso rapporto determinato nel 2018, quale anno di riferimento ai

sensi dell'allegato III del regolamento (UE) 2021/2115 e ai sensi dell'articolo 48 (1) del regolamento delegato (UE) 2022/126, che integra il regolamento (UE) 2021/2115 con criteri aggiuntivi per certi tipi di interventi.

Tuttavia, se la superficie a PP in un determinato anno è mantenuta, in termini assoluti, entro lo 0,5 % di diminuzione rispetto alla superficie a PP calcolata per l'anno di riferimento (2018), l'obbligo si considera rispettato anche se il rapporto PP/SAT dovesse scendere oltre i livelli di soglia stabiliti.

Inoltre, al fine di limitare i rischi di avere una diminuzione annuale superiore alle soglie fissate dalla normativa UE, è definita una soglia di allerta in termini di riduzione del rapporto pari al 7%.

Il rapporto è calcolato a livello nazionale.

Definizione del rapporto di riferimento

Al fine di stabilire la quota di riferimento per l'anno 2018, si considerano le seguenti superfici:

1. "superfici a prato permanente": le superfici investite a PP dichiarate nel 2018 dagli agricoltori a norma dell'articolo 48.1 (a) del regolamento delegato (UE) 2022/126 che integra il regolamento (UE) 2021/2115;
2. "superficie agricola totale": la superficie agricola dichiarata nel 2018 dagli agricoltori ai sensi dell'articolo 48.1 (b) del regolamento delegato (UE) 2022/126 che integra il regolamento (UE) 2021/2115.

Calcolo annuale del rapporto PP/SAT

Il rapporto annuale, da confrontare con quello di riferimento, è calcolato successivamente al termine di presentazione delle domande a superficie (SICG) e comunque entro il 31 dicembre di ogni anno, ai sensi dell'articolo 48, comma 2 regolamento delegato (UE) 2022/126 che integra il regolamento (UE) 2021/2115, attraverso le informazioni contenute all'interno del Registro dei Prati Permanenti Grafico (RPPG), istituito ai sensi dell'articolo 3 del DM del 20 marzo 2015 n. 1922.

Regole di gestione delle opzioni di conversione dei PP ad altri usi

Autorizzazione per la conversione ad altri usi

Al fine di mantenere il rapporto in oggetto entro la soglia prestabilita, la norma prevede che gli agricoltori che abbiano intenzione di convertire parte o tutti i terreni investiti a Prati Permanenti ad altri usi agricoli e non agricoli dovranno ottenere un'autorizzazione dall'Organismo di Controllo, fatto salvo il rispetto della normativa ambientale e forestale pertinente (come, ad esempio, la normativa paesaggistica, di tutela idro-geomorfologica) e le eventuali autorizzazioni rilasciate dalle autorità preposte.

Le modalità con le quali richiedere ed ottenere tale autorizzazione saranno oggetto di apposito provvedimento dell'Organismo di Controllo e consistono nelle seguenti "Condizioni comuni":

a) la richiesta dell'autorizzazione è obbligatoria;
b) è richiesta al momento della presentazione del Piano di Coltivazione Grafico, che è collegato con il RPPG;
c) l'autorizzazione è sempre concessa in presenza delle seguenti condizioni:
 i. il rapporto annuale calcolato per l'anno precedente non appare diminuito rispetto a quello di riferimento oltre il livello di allerta;
 ii. la superficie interessata dalla richiesta di conversione è al di fuori delle aree Natura 2000;
d) coloro i quali hanno ricevuto un'autorizzazione alla conversione sono iscritti in un registro "ordinario" con indicazione della superficie di conversione di PP;
e) la richiesta di conversione di un Prato Permanente in altri usi comporta la procedura prevista dall'Organismo di Controllo, unitamente alla dichiarazione da parte dell'agricoltore che, nel caso in cui, a livello nazionale, sia superata la soglia di allerta (-7% rispetto al rapporto di riferimento) o la soglia

massima ammessa (-10%), dovrà ripristinare, del tutto o in parte, le superfici precedentemente convertite oppure convertire a prato permanente una superficie in ettari equivalente;

f) l'iscrizione al registro ordinario scade dopo 3 anni dalla conversione.

Nei casi in cui un beneficiario converta parte o tutte le sue superfici a PP senza chiederne l'autorizzazione commette una violazione alla presente Norma.

In caso di violazione rilevata:

1. l'azienda viene iscritta in un registro "prioritario", con indicazione della superficie di infrazione pari alla superficie di PP convertita senza autorizzazione, e tale comportamento sarà considerato non conforme alla Norma con conseguente riduzione degli aiuti;
2. nel caso in cui il rapporto annuale dovesse diminuire rispetto al rapporto di riferimento oltre la soglia di allerta (-7% rispetto al rapporto di riferimento) o oltre la soglia massima ammessa (-10%), le aziende iscritte nel registro prioritario sono chiamate, prima degli iscritti al registro ordinario, a ripristinare la superficie di infrazione entro l'anno successivo;
3. l'obbligo di ripristino riguarda una superficie pari per estensione a quella oggetto di violazione ma non necessariamente la stessa;
4. nel caso di mancato ripristino entro i tempi stabiliti, l'infrazione di condizionalità sarà considerata intenzionale e all'azienda sarà applicata una riduzione proporzionata ai parametri della violazione;
5. l'iscrizione al registro prioritario scade dopo 5 anni dalla prima violazione rilevata.

Prati permanenti in zone Natura 2000

Non è possibile ottenere l'autorizzazione a convertire i PP all'interno delle Aree Natura 2000, a meno che l'intervento non sia autorizzato dall'Autorità di Gestione dell'Area stessa, attraverso apposito provvedimento. In questo caso l'azienda accompagnerà la propria richiesta di conversione con il documento di autorizzazione rilasciato dall'Autorità di Gestione dell'Area interessata, nonché con la valutazione di incidenza con esito positivo rilasciata da competente autorità, e l'autorizzazione sarà concessa solo a seguito della verifica della documentazione stessa da parte dell'OP competente per territorio (cfr. BCAA 9).

Gestione delle riduzioni del rapporto annuale rispetto a quello di riferimento

Superamento della soglia di allerta (7%)

In caso di superamento della soglia di allerta (riduzione del rapporto calcolato nell'anno rispetto al rapporto di riferimento compresa fra il 7% e il 10%) per un determinato anno, nell'anno successivo sono stabiliti:

1. il blocco delle autorizzazioni ad ulteriori conversioni;
2. il ripristino delle superfici convertite per i beneficiari iscritti al "registro prioritario", vale a dire chi ha convertito PP senza autorizzazione nel corso dei precedenti cinque anni.

Al termine della campagna, sarà calcolato il rapporto annuale. In funzione del confronto tra il rapporto annuale e il rapporto di riferimento, si potranno avere le seguenti situazioni:

a) il rapporto annuale è rientrato al di sotto della soglia di allerta (diminuzione inferiore o uguale al 7%);

b) il rapporto annuale si mantiene al di sopra della soglia di allerta (diminuzione superiore al 7%).

Nel caso a) si torna nella situazione normale, le autorizzazioni sono nuovamente concesse.

Nel caso b) si mantiene il blocco delle autorizzazioni e si procede alla richiesta di ripristino delle superfici convertite ai beneficiari iscritti nel "registro ordinario", per una superficie complessiva sufficiente a riportare il rapporto al di sotto della soglia di allerta. La superficie di impegno di ogni beneficiario è proporzionale alla superficie convertita nel triennio precedente.
Il mancato rispetto dell'obbligo di ripristino impartito è considerato un'infrazione di condizionalità per la presente Norma.

Superamento della soglia massima (10%)

Nel caso in cui, nonostante l'applicazione della soglia di allerta, si abbia il superamento della soglia massima di riduzione del rapporto PP/SAT (riduzione del rapporto calcolato nell'anno rispetto al rapporto di riferimento oltre il 10%), viene definita la superficie minima di PP da ripristinare, tale da poter riportare il rapporto al di sotto della soglia di allerta. L'obbligo di ripristino segue le medesime regole descritte nel paragrafo precedente ed è assoggettato al medesimo regime di riduzioni e sanzioni.

Titolarità dell'obbligo di ripristino

Qualsiasi obbligo di ripristino è associato all'appezzamento e in caso di passaggio di conduzione passa al successionario.

BCAA 2 – Protezione di zone umide e torbiere

Ambito di applicazione

La norma è applicata a livello nazionale e interessa tutte le superfici agricole definite come zone umide e torbiere ai sensi del DPR 13 marzo 1976, n. 448 e ss.mm.ii. (zone Ramsar).

Nella regione Piemonte non sono state designate e riconosciute zone umide e torbiere ai sensi del DPR 13 marzo 1976, n. 448 e ss.mm.ii. (zone Ramsar).

Obiettivi della norma e descrizione degli obblighi

Ai fini della protezione dei suoli particolarmente ricchi di carbonio, la norma stabilisce il divieto di conversione ad altri usi delle zone umide e delle torbiere, attuato con il divieto ad eseguire lavorazioni profonde in modo tale da evitare il drenaggio delle acque, all'interno delle aree definite ai sensi del DPR 13 marzo 1976, n. 448 e ss.mm.ii. (zone RAMSAR) e censite all'interno del Sistema di identificazione delle parcelle agricole di AGEA (SIPA).

BCAA 3 – Divieto di bruciare le stoppie, se non per motivi di salute delle piante

Ambito di applicazione

Tutte le superfici a seminativo, come definite nel Piano Strategico della PAC ai sensi dell'articolo 4.3 (a) del regolamento (UE) 2021/2115.
Gli agricoltori certificati a norma del regolamento (UE) 2018/848 sono considerati conformi alla presente Norma in relazione alle loro unità di produzione biologica, quali definite all'articolo 3, punto 10, del

regolamento (UE) 2018/848, e alle loro unità di produzione in conversione, quali definite all'articolo 3, punto 11, di tale regolamento.

Obiettivi della norma e descrizione degli obblighi

Al fine del mantenimento dei livelli di sostanza organica del suolo, la norma stabilisce il divieto di bruciare le stoppie dei seminativi, incluse quelle dei cereali autunno vernini e le paglie di riso, se non per ragioni fitosanitarie.

Deroghe

La bruciatura delle stoppie e delle paglie di riso è ammessa:

1. nel caso di interventi connessi a ragioni di carattere fitosanitario, prescritte dall'autorità competente, salvo diversa prescrizione della competente Autorità di Gestione nelle Zone di Protezione Speciale (ZPS) e nelle Zone Speciali di Conservazione (ZSC);
2. in presenza di norme regionali che regolamentano la bruciatura delle stoppie, comunque legata a ragioni fitosanitarie prescritte dall'autorità competente.

La deroga di cui al punto 2 non si applica comunque nelle Zone di Protezione Speciale (ZPS) e nelle Zone Speciali di Conservazione (ZSC).

Gli obblighi previsti dalla BCAA 3 sono in linea con quanto previsto dal Piano regionale di qualità dell'aria (PRQA), approvato con Deliberazione del Consiglio regionale 10 dicembre 2024, n. 18-28783, come aggiornato con Deliberazione del Consiglio regionale 28 luglio 2026, n. 166-17641.

II TEMA PRINCIPALE: ACQUA

CGO 1 – Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque (GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1): articolo 11, paragrafo 3, lettera e) e h), per quanto riguarda i requisiti obbligatori per controllare le fonti diffuse di inquinamento da fosfati

Recepimento

- Articoli 96 e 144 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, "Norme in materia ambientale" (G.U. n. 88 del 14/04/2006) e s.m.i.

Ambito di applicazione

Tutte le superfici agricole, come definite ai sensi dell'articolo 4.3 del regolamento (UE) 2021/2115.

Descrizione degli obblighi

Al fine di assicurare un minimo livello di protezione delle acque è previsto il rispetto delle procedure di autorizzazione (concessione, licenza di attingimento, ecc.) quando l'utilizzo delle acque a fini di irrigazione è soggetto ad autorizzazione a titolo gratuito od oneroso, ai sensi della normativa vigente. La norma si ritiene rispettata qualora il beneficiario dimostri il possesso della relativa autorizzazione all'uso oppure qualora sia in corso l'iter procedurale necessario al rilascio dell'autorizzazione.

Al fine di proteggere le acque dall'inquinamento da fosfati e per controllare le fonti diffuse d'inquinamento da fosfati, è previsto l'obbligo di registrare nel quaderno di campagna i dati sull'utilizzo dei concimi minerali/inorganici, organo-minerali ed organici con titolo di P dichiarato di cui al D.lgs. n. 75/2010 e al regolamento (UE) 2019/1009. L'obbligo prevede l'inserimento delle seguenti informazioni minime:

- parcelle/appezzamento, per coltura praticata, e relativa superficie;
- coltura;
- data di distribuzione (giorno/mese/anno);
- tipo di fertilizzante e denominazione;
- contenuto percentuale in fosforo;
- quantità totale.

La comunicazione fatta da un centro di consulenza all'Organismo di Controllo ed al beneficiario, che ne conserva copia per almeno tre anni, circa la prescrizione – da parte dello stesso centro di consulenza – di apportare fosforo tramite concimi minerali/inorganici, organo-minerali ed organici (piano di fertilizzazione), può sostituire la registrazione dei suddetti concimi nel quaderno di campagna.

CGO 2 - Direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole. (G.U. L 375 del 31.12.1991, pag. 1)
Articoli 4 e 5

Recepimento nazionale

- Decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006, "Norme in materia ambientale" (G.U. n. 88 del 14/04/2006 - Supplemento Ordinario n. 96) e s.m.i.;
 - articolo 74, comma 1 lettera pp), definizione di "Zone vulnerabili": "zone di territorio che scaricano direttamente o indirettamente composti azotati di origine agricola o zootecnica in acque già inquinate o che potrebbero esserlo in conseguenza di tali tipi di scarichi";
 - articolo 92, designazione di "Zone vulnerabili da nitrati di origine agricola": sono designate vulnerabili all'inquinamento da nitrati provenienti da fonti agricole le zone elencate nell'Allegato 7/A-III alla parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, nonché le ulteriori zone vulnerabili da nitrati di origine agricola designate da parte delle Regioni;
- D.M. 19 aprile 1999, "Approvazione del codice di buona pratica agricola" (G.U. n. 102 del 04/05/1999, S.O. n. 86);
- Decreto interministeriale n. 5046 del 25 febbraio 2016 "Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, nonché per la produzione e l'utilizzazione agronomica del digestato" (G.U. n. 90 del 18/04/2016, S.O. n. 9), relativamente alle Zone Vulnerabili ai Nitrati.

Recepimento regionale

- Regolamento regionale n. 9/R del 18 ottobre 2002, "Designazione delle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola e relativo programma di azione (B.U.R.P. n. 43 del 24/10/2002, S.O. n. 1) e s.m.i.;
- Regolamento regionale n. 10/R del 29 ottobre 2007, "Disciplina generale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e delle acque reflue e programma di azione per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola (legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)" (B.U.R.P. n. 44 del 31/10/2007) e s.m.i.;
- Regolamento regionale n. 12/R del 28/12/2007, "Designazione di ulteriori zone vulnerabili da nitrati di origine agricola ai sensi del d.lgs. 3/4/2006 n. 152" (B.U.R.P. n. 1 del 03/01/2008) e s.m.i.;
- Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 24 gennaio 2020 n. 1/R "Ulteriori Modifiche al regolamento regionale n. 12/R del 28/12/2007";
- Deliberazione del Consiglio Regionale 13 marzo 2007, n. 117 – 10731 "Approvazione del Piano di tutela delle acque", aggiornato con D.C.R. n. 179 - 18293, del 2 novembre 2021;
- Deliberazione della Giunta Regionale 12 luglio 2023, n. 27-7198 "Disposizioni di attuazione del Piano di tutela delle acque (D.C.R. n. 179 - 18293, del 2 novembre 2021). Riesame e conferma delle zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola ai sensi dell'art. 92 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e dell'art. 16 del Piano di tutela delle Acque".

La rappresentazione cartografica delle Zone Vulnerabili da Nitrati in Piemonte è reperibile sul portale dell'Infrastruttura Geografica Regionale (IGR) del Piemonte:

https://www.geoportale.piemonte.it/visregpigo/
nella mappa AGRICOLTURA – Zone Vulnerabili da Nitrati

Le informazioni, inoltre, sono disponibili nell'Anagrafe agricola con riferimento ai singoli terreni, nonché nel Piano Grafico.

Ambito di applicazione

Tutte le superfici agricole, come definite ai sensi dell'articolo 4.3 del regolamento (UE) 2021/2115, ricadenti in Zone Vulnerabili da Nitrati (ZVN).

Descrizione degli obblighi

Ai sensi dell'art. 5, comma 1 del decreto ministeriale del 17 giugno 2026, si applicano gli obblighi previsti dal Regolamento regionale 28/10/2007 n. 10/R e s.m.i. (di seguito Regolamento 10/R), individuati come rilevanti ai fini del CGO2, anche sulla base dei provvedimenti attuativi.

In ottemperanza a quanto previsto dal titolo V del decreto interministeriale n. 5046 del 25 febbraio 2016 e dal vigente Programma d'azione per le ZVN della Regione Piemonte – di cui al Regolamento 10/R - si distinguono le seguenti tipologie d'impegno *a carico delle aziende agricole che abbiano a disposizione terreni compresi in tutto o in parte in ZVN*:

- obblighi amministrativi;
- obblighi relativi allo stoccaggio degli effluenti zootecnici e dei digestati;
- obblighi relativi al rispetto dei massimali previsti;
- divieti (spaziali e temporali) relativi all'utilizzazione degli effluenti zootecnici, dei digestati e dei fertilizzanti.

Ai sensi del Regolamento 10/R, gli obblighi amministrativi, relativi allo stoccaggio degli effluenti e dei digestati, al rispetto dei massimali previsti e ai divieti (spaziali e temporali) sono applicati alle aziende sulla base della loro classificazione che tiene conto:

- della quantità di azoto al campo annualmente oggetto di utilizzazione agronomica;
- della tipologia/specie allevata e della consistenza del materiale stoccato;
- della percentuale di SAU in conduzione ricadente in aree designate ZVN.

Il testo coordinato del Regolamento 10/R è consultabile sul portale regionale ARIANNA: (http://arianna.cr.piemonte.it/regolafo/dettaglioRegolamento.do?urnRegolamento=urn:nir:regione.piemonte:regolamento:2007-10-29;10)

BCAA 4 – Introduzione di fasce tampone lungo i corsi d'acqua

Ambito di applicazione

Tutte le superfici agricole, come definite nel Piano Strategico della PAC ai sensi dell'articolo 4.3 del regolamento (UE) 2021/2115.
Gli agricoltori certificati a norma del regolamento (UE) 2018/848 sono considerati conformi alla presente Norma in relazione alle loro unità di produzione biologica, quali definite all'articolo 3, punto 10, del regolamento (UE) 2018/848, e alle loro unità di produzione in conversione, quali definite all'articolo 3, punto 11, di tale regolamento.

Obiettivi della norma e descrizione degli obblighi

Al fine di proteggere le acque superficiali e sotterranee dall'inquinamento e dal ruscellamento derivante dalle attività agricole, la presente norma prevede:

- il rispetto del divieto di fertilizzazione e distribuzione di prodotti fitosanitari sul terreno adiacente ai corsi d'acqua. Tale fascia è definita "*fascia di rispetto*" e ha un'ampiezza pari a 5 metri;
- la costituzione ovvero la non eliminazione di una fascia stabilmente inerbita spontanea o seminata di larghezza pari a 5 metri, che può ricomprendere anche specie arboree o arbustive qualora presenti, adiacente ai corpi idrici superficiali di torrenti, fiumi o canali. Tale fascia è definita "*fascia inerbita*".

L'ampiezza della fascia di rispetto e della fascia inerbita viene misurata prendendo come riferimento il ciglio di sponda; i 5 metri di larghezza previsti devono considerarsi al netto della superficie eventualmente occupata da strade, eccetto i casi di inerbimento, anche parziale, delle stesse.

La norma si applica a tutti i corsi d'acqua, inclusi quelli artificiali, dove si rileva una portata continua delle acque durante tutto l'anno e che non sono dotati di argini rialzati. Sono conseguentemente escluse le opere di regimazione idraulica, prive di acqua propria, destinate alla raccolta e al convogliamento di acque meteoriche o all'adduzione di acqua irrigua ai campi coltivati, ivi inclusi i pensili (ossia corpi idrici in cui la quota del fondo risulta superiore rispetto al campo coltivato).

È esclusa, altresì, la rete idraulica aziendale, costituita da scoline e fossi collettori per l'allontanamento delle acque in esubero, in quanto caratterizzata da una presenza molto limitata nel tempo dell'acqua.

Pertanto, la presente norma stabilisce i seguenti obblighi:

a) *Divieto di fertilizzazione e di distribuzione di prodotti fitosanitari entro 5 metri dal ciglio di sponda di tutti i corsi d'acqua*

 Su tutte le superfici di cui all'ambito d'applicazione, è vietato distribuire qualsiasi fertilizzante entro una "fascia di rispetto" di ampiezza pari a cinque metri a partire dal ciglio di sponda di tutti i corsi d'acqua. Per quanto concerne i fertilizzanti, qualora sul Piano d'azione dei Nitrati sia stabilita una larghezza superiore, quest'ultima prevale sulla distanza dei cinque metri. L'eventuale inosservanza del divieto in questione, all'interno delle ZVN, viene considerata un'unica infrazione, nonostante costituisca violazione anche del CGO 2. Le deiezioni di animali al pascolo o bradi non costituiscono violazione del presente obbligo.

 Nella medesima fascia di rispetto è, altresì, proibito distribuire prodotti fitosanitari. Nel caso in cui nell'etichetta dei prodotti fitosanitari utilizzati sia presente un'ampiezza della fascia di rispetto superiore a 5 metri, quest'ultima prevale sulla distanza dei 5 metri. L'inosservanza del divieto di distribuzione dei prodotti fitosanitari nella fascia di rispetto è considerata un'unica infrazione, nei casi in cui si sovrapponga con quanto prescritto dal CGO 7.

 L'obbligo a) si intende rispettato in presenza di colture permanenti inerbite di produzione integrata o nei casi in cui si utilizzi la fertirrigazione con micro-portata di erogazione e si impieghino dispositivi per l'irrorazione in grado di limitare la deriva, fatta salva l'osservanza delle prescrizioni eventualmente presenti nell'etichetta dei prodotti.

b) *Costituzione ovvero non eliminazione di fascia inerbita*

 È vietata l'eliminazione della "fascia inerbita" presente, adiacente ai corpi idrici superficiali di torrenti, fiumi o canali. Nel caso di assenza della fascia inerbita in corrispondenza dei corpi idrici superficiali di torrenti, fiumi o canali, l'agricoltore è tenuto alla sua costituzione con le caratteristiche minime

stabilite. I corpi idrici soggetti al presente vincolo sono quelli individuati e monitorati ai sensi del D. Lgs. 152/2006, i cui aspetti metodologici di dettaglio sono definiti nei decreti ministeriali del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (MATTM) n. 131/2008 e n. 260/2010.

L'ampiezza della fascia inerbita di cui al punto b) sopra riportato varia in funzione degli stati ecologico e chimico del corpo idrico cui si applica, nell'ambito del Piano di gestione del distretto idrografico di appartenenza comunicato dall'autorità competente al sistema Water Information System of Europe (WISE), ai sensi del decreto ministeriale del MATTM del 17 luglio 2009 "Individuazione delle informazioni territoriali e modalità per la raccolta, lo scambio e l'utilizzazione dei dati necessari alla predisposizione dei rapporti conoscitivi sullo stato di attuazione degli obblighi comunitari e nazionali in materia di acque".

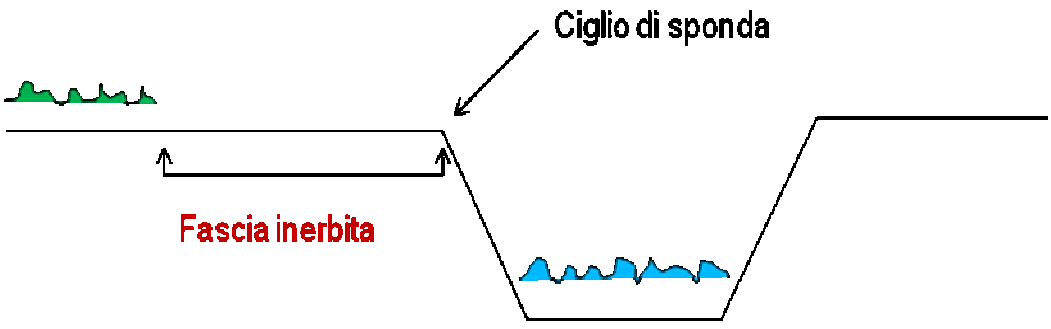
Le possibili classi di stato sono:

- stato ecologico: "ottimo/elevato", "buono", "sufficiente", "scarso/scadente" e "pessimo/cattivo";
- stato chimico: "buono", "non buono".

L'obbligo si considera assolto nel caso in cui lo stato ecologico del corpo idrico superficiale interessato sia "ottimo/elevato" e lo stato chimico sia "buono" o non definito.
In tutti gli altri casi, si applica un'ampiezza della fascia inerbita di 5 metri.

L'elenco dei corpi idrici superficiali di torrenti, fiumi e canali monitorati in Piemonte ai sensi del D.lgs 152/2006 e riportato nell'Allegato A: per ciascun corpo idrico è indicato lo stato ecologico e chimico (di cui al Piano di Gestione del distretto idrografico del fiume Po [PdiG Po] 2021), l'obbligo della costituzione o non eliminazione della fascia inerbita, ovvero l'obbligo b) della BCAA 4, ivi incluse le deroghe per le zone montane (di cui al paragrafo successivo).

La loro rappresentazione cartografica è reperibile sul geoportale dell'Agenzia Regionale per Protezione dell'Ambiente Piemonte:
https://webgis.arpa.piemonte.it/monitoraggio_qualita_acque_mapseries/misurePTAPage
(fiumi soggetti alla misura "KTM02 - Ridurre l'inquinamento dei nutrienti di origine agricola")



Ai fini della presente norma, si intende per:

"Ciglio di sponda": il punto della sponda dell'alveo inciso (o alveo attivo) a quota più elevata.

"Alveo inciso": porzione della regione fluviale associata a un corso d'acqua compresa tra le sponde dello stesso, sede normalmente del deflusso di portate inferiori alle piene esondanti.

"Sponda": alveo di scorrimento non sommerso.

“Argine”: rilevati di diverse tipologie costruttive, generalmente in terra, che servono a contenere le acque onde impedire che dilaghino nei terreni circostanti più bassi.

Sulla superficie occupata dalla fascia inerbita è vietato effettuare le lavorazioni del terreno, escluse quelle propedeutiche alla capacità filtrante della fascia inerbita esistente e alla riduzione del rischio di incendi. Sono comunque escluse tutte le lavorazioni che eliminano, anche temporaneamente, il cotico erboso, con eccezione per le operazioni di eliminazione ovvero di reimpianto di formazioni arbustive o arboree, le quali vanno condotte con il minimo disturbo del cotico; in ogni caso, è fatto salvo il rispetto della normativa vigente in materia di opere idrauliche e regime delle acque e delle relative autorizzazioni, nonché della normativa ambientale e forestale.
Si precisa che gli impianti arborei coltivati a fini produttivi o ambientali preesistenti alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, e ricompresi in una fascia inerbita, come sopra descritta, sono considerati parte integrante della fascia stessa.

Deroghe

La deroga agli obblighi a) e b) è ammessa nel caso di risaie e nel caso dei corsi d’acqua “effimeri” ed “episodici” ai sensi del D.M. 16 giugno 2008, n. 131, come caratterizzati dalle Regioni e Province autonome nelle relative norme e nei documenti di recepimento.
La Regione non ha individuato corsi d’acqua “effimeri” ed “episodici” tra i corpi idrici superficiali monitorati in Piemonte.

La deroga all’obbligo b) è ammessa nei seguenti casi:

1. parcelle a seminativo ricadenti nelle zone montane, come classificate ai sensi dell'articolo 32 del Regolamento (UE) n. 1305/2013);
2. terreni stabilmente inerbiti per l’intero anno solare, ivi inclusi i prati avvicendati e le colture permanenti stabilmente inerbite;
3. oliveti stabilmente inerbiti;
4. superfici a prato permanente, come definite all’articolo 4.3 (c) del regolamento (UE) 2021/2115.

III TEMA PRINCIPALE: SUOLO
(protezione e qualità)

BCAA 5 – Gestione della lavorazione del terreno per ridurre i rischi di degrado ed erosione del suolo, tenendo anche conto del gradiente della pendenza

Ambito di applicazione

Le superfici di cui ai seguenti punti:

- per l'obbligo di cui alla lettera a): seminativi come definiti nel Piano Strategico della PAC ai sensi dell'articolo 4.3 (a) del regolamento (UE) 2021/2115. Sono escluse le superfici investite con prati avvicendati o impegnate con colture che permangono per l'intera annata agraria;
- per l'obbligo di cui alla lettera b): tutte le superfici agricole come definite nel Piano Strategico della PAC ai sensi dell'articolo 4.3 del regolamento (UE) 2021/2115. Sono escluse le superfici investite con prati permanenti o avvicendati. Sono, inoltre, escluse le superfici impegnate con colture erbacee che permangano almeno per tutto il periodo di 60 giorni consecutivi di obbligo.

Gli agricoltori certificati a norma del regolamento (UE) 2018/848 sono considerati conformi alla presente Norma in relazione alle loro unità di produzione biologica, quali definite all'articolo 3, punto 10, del regolamento (UE) 2018/848, e alle loro unità di produzione in conversione, quali definite all'articolo 3, punto 11, di tale regolamento.

Obiettivi della norma e descrizione degli obblighi

Al fine di ridurre al minimo la perdita di suolo e l'impoverimento dello stesso a causa dell'erosione, in presenza di terreni *a seminativo con una pendenza media superiore al 10%*, in assenza di sistemazioni idraulico agrarie, si applica il seguente obbligo:

a) la realizzazione, ove praticabile, di solchi acquai temporanei, per cui l'acqua piovana raccolta, anche a monte dell'appezzamento considerato, mantenga una velocità tale da non pregiudicare la funzione del solco stesso e sia convogliata nei fossi collettori e negli alvei naturali, disposti ai bordi dei campi, ove esistenti. In alternativa, è prescritta la lavorazione secondo le curve di livello (ad esempio, contour tillage o girapoggio), unitamente al divieto di effettuare livellamenti non autorizzati.

Al fine di prevenire il rischio di erosione su tutto il territorio, in presenza di *terreni con una pendenza media superiore al 10%*, in assenza di sistemazioni idraulico-agrarie e di protezioni artificiali (ad es. serre, tunnel), si applica il seguente obbligo:

b) il *divieto di lavorazioni di affinamento* e sminuzzamento del terreno (ad es. fresatura) *a seguito dell'aratura*, per un periodo di *60 giorni consecutivi* compresi *nell'intervallo temporale tra il 15 settembre e il 15 febbraio*.

Il dato della pendenza media è riportato nel fascicolo aziendale.
Ai fini della presente norma, si intende per "sistemazioni idraulico-agrarie", l'insieme delle opere e degli interventi tecnici stabili che mirano ad assicurare la regimazione delle acque presenti in eccesso nei terreni agrari.
Qualora i fenomeni erosivi del suolo siano presenti nonostante l'applicazione delle pratiche e sistemazioni di cui alla presente Norma, l'obbligo è da ritenersi rispettato.

Disposizioni vigenti

La presente norma prevede:

- in relazione all'obbligo a), su terreni con una pendenza media superiore al 10%, in assenza di sistemazioni idraulico−agrarie, la realizzazione di solchi acquai temporanei e il divieto di effettuare livellamenti non autorizzati. I solchi acquai temporanei devono essere realizzati in funzione delle caratteristiche specifiche dell'appezzamento e devono avere una distanza tra loro non superiore a metri 80. In alternativa, le lavorazioni del terreno devono essere realizzate secondo le curve di livello (contour tillage, girapoggio);
- in relazione all'obbligo b), in presenza di terreni con una pendenza media superiore al 10%, in assenza di sistemazioni idraulico−agrarie, il divieto di lavorazioni di affinamento e sminuzzamento del terreno (ad es. fresatura) a seguito dell'aratura, per un periodo di 60 giorni consecutivi compresi tra il 15 settembre e il 15 febbraio.

Deroghe

In relazione all'obbligo a), le deroghe sono ammesse laddove, a causa della pendenza, vi siano rischi per la stabilità del mezzo meccanico necessario alla realizzazione dei solchi acquai o delle lavorazioni, o laddove sia assente una rete di canali naturali o artificiali dove convogliare l'acqua raccolta dai solchi acquai temporanei, o nelle zone con suoli con evidenti fenomeni di soliflusso, così come individuate dalla Regione o Provincia autonoma.
In tali casi, è necessario realizzare fasce inerbite, ad andamento trasversale rispetto alla massima pendenza, di larghezza non inferiore a metri 5, ad una distanza tra loro non superiore a metri 60 e con modalità in grado di assicurare la sicurezza delle macchine e dei relativi operatori; in alternativa è possibile adottare soluzioni diverse, finalizzate a proteggere il suolo dall'erosione, che sono individuate dalle Regioni/Province autonome, quando si opera oltre il limite della meccanizzazione.
In Piemonte, non sono individuate aree con limitazioni a causa della pendenza, né soluzioni alternative alle fasce inerbite.

In relazione all'obbligo b), è possibile la deroga ai fini della preparazione del letto di semina per le colture autunno−vernine e per i livellamenti ordinari per la messa a coltura e per la sistemazione dei terreni a risaia.

BCAA 6 – Copertura minima del suolo per evitare di lasciare nudo il suolo nei periodi più sensibili, quale determinata dagli stati Membri

Ambito di applicazione

Superfici a seminativo, come definite nel Piano Strategico della PAC ai sensi dell'articolo 4.3 (a) del regolamento (UE) 2021/2115, colture permanenti (frutteti e vigneti), come definite nel Piano Strategico della PAC ai sensi dell'articolo 4.3 (b) del regolamento (UE) 2021/2115.

Gli agricoltori certificati a norma del regolamento (UE) 2018/848 sono considerati conformi alla presente Norma in relazione alle loro unità di produzione biologica, quali definite all'articolo 3, punto 10, del regolamento (UE) 2018/848, e alle loro unità di produzione in conversione, quali definite all'articolo 3, punto 11, di tale regolamento.

Obiettivi della norma e descrizione degli obblighi

Al fine della protezione dei suoli nei periodi più sensibili, per evitare o limitare fenomeni di lisciviazione, erosione e riduzione del contenuto in sostanza organica, la norma prevede di assicurare la copertura vegetale dei terreni agricoli, privi di protezioni artificiali (ad esempio serre, tunnel).

Il periodo sensibile all'interno del quale è necessario rispettare gli obblighi relativi alla presente norma è stabilito in funzione dei seguenti elementi:

- periodo successivo alla raccolta della coltura principale;
- periodo con la massima piovosità.

A livello nazionale, l'intervallo di copertura è di 60 giorni consecutivi all'interno del periodo di impegno che va dal 15 settembre al 15 maggio, adattabile a livello regionale in funzione dell'ordinamento colturale prevalente e della piovosità.

Al fine di assicurare che i terreni oggetto della norma abbiano una copertura vegetale nel periodo più sensibile, i beneficiari hanno l'obbligo di mettere in atto almeno una tra le seguenti pratiche:

1) mantenere la copertura vegetale, naturale (inerbimento spontaneo) o seminata, per 60 giorni consecutivi nell'intervallo di tempo compreso tra il 15 settembre e il 15 maggio successivo;
2) lasciare in campo i residui della coltura precedente per 60 giorni consecutivi nel periodo di cui al punto 1, fatta salva l'esecuzione delle fasce tagliafuoco.

Per inerbimento spontaneo si intende l'assenza di lavorazioni che compromettano la copertura vegetale del terreno agricolo per il periodo definito. In funzione dell'andamento climatico ordinario, il grado di copertura vegetale di cui alla presente Norma può presentarsi anche non continuo e non omogeneo.

Ai fini del rispetto della presente norma, sono ammesse le sole lavorazioni che non alterino la copertura vegetale del terreno o che mantengano sul terreno i residui della coltura precedente (per esempio discissura, rippatura, iniezione o distribuzione degli effluenti non palabili con tecniche basso emissive).

Disposizioni vigenti

Deve essere assicurata la copertura vegetale per 60 giorni consecutivi, o, in alternativa, devono essere lasciati in campo i residui della coltura precedente per 60 giorni consecutivi nell'intervallo di tempo compreso tra il 15 settembre e il 15 maggio, per tutti i terreni oggetto della Norma.

Deroghe

Sono ammesse le seguenti deroghe al rispetto dell'intervallo minimo di copertura.

1. I casi di "forza maggiore" e "circostanze eccezionali" ai sensi dell'art. 3 del regolamento (UE) 2021/2116, ricorrono ad esempio, nei seguenti casi:
 a) condizioni climatiche anomale, dichiarate dalle Autorità competenti, che impediscano la possibilità di semina e/o lavorazioni del terreno;
 b) presenza di motivazioni di ordine fitosanitario riconosciute dalle autorità competenti (valgono le condizioni descritte nella BCAA 3);

2. La deroga al rispetto dell'intervallo minimo di copertura ricorre, altresì, nei seguenti casi:
 a) per terreni interessati da interventi di ripristino di habitat e biotopi che prevedano la necessità di mantenere il terreno nudo all'interno del periodo di impegno. Tale necessità deve essere certificata dall'Ente competente a livello territoriale;
 b) nel caso di semina di colture a perdere per la fauna, lettera c) articolo 1 del Decreto ministeriale del 7 marzo 2002;
 c) nel caso in cui le lavorazioni siano funzionali all'esecuzione di interventi di miglioramento fondiario. La funzionalità deve essere certificata dal progetto di esecuzione del progetto di miglioramento, approvato dall'Autorità competente;
 d) a partire dal 1˚ marzo dell'annata agraria precedente a quella di semina di una coltura autunno−vernina, per la pratica del maggese, laddove essa rappresenti una tecnica di aridocoltura, giustificabile sulla base del clima caldo−arido e della tessitura del terreno, secondo quanto stabilito dalle Regioni e Province autonome. Sono ammesse al massimo due lavorazioni del terreno nel periodo compreso tra il 1˚ marzo e il 30 giugno di detta annata agraria;
 e) nel caso di colture sommerse, come il riso. Nelle camere di risaia l'erosione, infatti, è molto limitata dagli argini rilevati, la pendenza del terreno è nulla, le limitatissime quantità di terra e sostanza organica che dovessero comunque passare dalle "aperture" degli argini, sono recuperate dall'agricoltore durante la manutenzione dei canali adacquatori e colatori e reinserite nella camera di risaia. Inoltre, l'interramento dei residui in autunno (invece di lasciarli in superficie), in condizioni del terreno adeguate alle lavorazioni, ne accelera la degradazione, riducendo la metano−genesi nella successiva campagna con la risaia sommersa. I residui colturali rappresentano, infatti, l'unica fonte di carbonio per il suolo in risicoltura e sono, pertanto, da valorizzare con operazioni di interramento nelle migliori condizioni pedologiche.

BCAA 7 – Rotazione delle colture nei seminativi, a eccezione delle colture sommerse

Ambito di applicazione

Superfici a seminativo, come definite nel Piano Strategico della PAC ai sensi dell'articolo 4.3 (a) del regolamento (UE) 2021/2115, in pieno campo e senza protezioni.

Sono esenti da qualsiasi obbligo le aziende:

a. i cui seminativi sono utilizzati per più del 75% per la produzione di erba o altre piante erbacee da foraggio, costituiti da terreni lasciati a riposo, investiti a colture di leguminose o sottoposti a una combinazione di tali tipi di impieghi;
b. la cui superficie agricola ammissibile è costituita per più del 75% da prato permanente, utilizzata per la produzione di erba o altre piante erbacee da foraggio o investita a colture sommerse per una parte significativa dell'anno o per una parte significativa del ciclo colturale o sottoposta a una combinazione di tali tipi di impieghi;
c. con una superficie di seminativi fino ai 10 ettari;
d. i cui seminativi sono costituiti da colture sommerse.

Gli agricoltori la cui azienda ha una dimensione massima non superiore a 30 ettari di superficie agricola dichiarata a norma dell'articolo 69, paragrafo 1 del regolamento (UE) 2021/2116, sono esenti dal controllo e sanzione relativamente ai requisiti della norma BCAA7.

Le superfici coltivate con metodo biologico e certificate ai sensi del regolamento (UE) n. 2018/848, incluse le unità di produzione in conversione, e le colture coltivate secondo le specifiche della produzione integrata e i cui beneficiari aderiscono al sistema di qualità nazionale per la produzione integrata (SQNPI) sono considerate conformi *(ipso facto*) ai requisiti della presente norma.

Obiettivi della norma e descrizione degli obblighi

Al fine di salvaguardare il potenziale produttivo del suolo, che deriva dalla sua struttura fisica, fertilità chimica e attività biologica, ottenendo un beneficio in termini di produttività della coltura, grazie anche al contrasto ai parassiti e malattie specializzati, i beneficiari hanno l'obbligo di adottare una tra le seguenti pratiche:

1. effettuare una *rotazione* che consista in un cambio di coltura a livello di parcella (eccetto nel caso di colture pluriennali, erbe e altre piante erbacee da foraggio e terreni lasciati a riposo).

 Tale cambio di coltura è inteso come cambio di genere botanico e, pertanto, non ammette la monosuccessione dei seguenti cereali, in quanto di medesimo genere botanico: frumento duro, frumento tenero, triticale, spelta, farro.

 Ai fini del rispetto della presente norma, sono ammesse le colture secondarie, purché adeguatamente gestite, cioè, portate a completamento del ciclo produttivo e che coprano una parte significativa del periodo tra due coltivazioni principali. Questo si concretizza nella scelta di colture secondarie caratterizzate da un ciclo produttivo di durata adeguata, anche breve, che in ogni caso assicuri la permanenza in campo della coltura secondaria per almeno 90 giorni.

 Per quanto riguarda le parcelle a seminativo condotte in regime di aridocoltura, giustificabile sulla base del clima caldo-arido e delle caratteristiche del terreno, è ammessa la coltivazione della stessa coltura sulla medesima parcella per due anni consecutivi (per es. grano duro) a condizione che la parcella sia inserita in una rotazione almeno triennale e che una quota pari ad almeno il 35% della superficie delle parcelle dell'azienda sia destinata ogni anno ad un cambio di coltura principale.

 Per quanto riguarda le parcelle a seminativo ricadenti nelle zone montane, come classificate ai sensi dell'articolo 32 del regolamento (UE) n. 1305/2013, sulle quali le colture sono praticate con modalità estensive, con poca possibilità di diversificazione colturale entro l'anno data l'esiguità delle superfici ed una durata breve delle condizioni climatiche per coltivare tale da non consentire successioni colturali complesse, una data coltura può essere ripetuta per tre anni consecutivi se è garantita almeno una delle seguenti condizioni:

 - che il terreno sia coperto da colture secondarie (colture di copertura intercalare alla coltura principale, colture sotto-chioma, colture intercalari invernali) ogni anno, dopo il raccolto della coltura e fino alla semina dell'anno successivo;
 - che ogni anno sia garantito un cambio di coltura su almeno il 35% della superficie dei suoi seminativi in maniera tale da assicurare negli anni la completa rotazione rispetto alle colture principali. Le colture secondarie o intermedie possono essere utilizzate per soddisfare la quota minima di rotazione annuale.

2. prevedere una *diversificazione colturale*, nel periodo compreso tra il 9 aprile e il 30 giugno, nel rispetto dei seguenti requisiti minimi:
 a) se la superficie aziendale a seminativo è superiore a 10 ettari fino a 30 ettari, la diversificazione consiste nella coltivazione di almeno due colture diverse sui seminativi. La coltura principale non supera il 75 % di detti seminativi;
 b) se la superficie aziendale a seminativo è superiore a 30 ettari, la diversificazione consiste nella coltivazione di almeno tre colture diverse sui seminativi. La coltura principale non occupa più del 75 % e le due colture principali non occupano insieme più del 95 % di tali seminativi.

 Si precisa che per "*diversificazione colturale*" si intende:

 1. colture appartenenti a generi botanici differenti;
 2. colture appartenenti ad una specie diversa nel caso di brassicacee, solanacee e cucurbitacee;
 3. terreni lasciati a riposo;
 4. erba o altre foraggere.

La coltura invernale e la coltura primaverile sono considerate distinte anche se appartenenti allo stesso genere. La specie *Triticum spelta* è considerata una coltura distinta da quelle appartenenti allo stesso genere.

IV TEMA PRINCIPALE: BIODIVERSITA' E PAESAGGIO

(protezione e qualità)

CGO 3 – Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GU L 20 del 26.1.2010, pag. 7) Articolo 3 paragrafo 1, articolo 3 paragrafo 2, lettera b), articolo 4 paragrafi 1, 2 e 4

Recepimento nazionale

- Legge 11 febbraio 1992, n. 157. "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" art. 1, commi 1 bis, 5 e 5 bis (G.U. n. 46 del 25/2/1992 S.O. n. 42) e ss.mm.ii.;
- D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche" (Supplemento ordinario n. 219/L G.U. n. 248 del 23 ottobre 1997) e ss.mm.ii.;
- Decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio 3 settembre 2002 – "Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000" (G.U. n. 224 del 24 settembre 2002);
- Decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 17 ottobre 2007 "Criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione relative alle Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS)" (G.U. n. 258 del 6 novembre 2007) e ss.mm.ii.;
- Decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 8 agosto 2014 n. 184 – "Abrogazione del D.M. 19 giugno 2009 e contestuale pubblicazione dell'elenco delle Zone di Protezione Speciale (ZPS) nel sito internet del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare" (G.U. n. 217 del 18 settembre 2014).

Recepimento regionale

- Legge Regionale 29 giugno 2009, n. 19 "Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità" e s.m.i.;
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 54-7409 del 7/4/2014 "L.r. 19/2009 "Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità", art. 40. Misure di conservazione per la tutela dei siti della Rete Natura 2000 del Piemonte. Approvazione", come modificata dalle deliberazioni della Giunta regionale n. 22-368 del 29/9/2014, n. 17-2814 del 18/1/2016, n. 24-2976 del 29/2/2016, n. 1-1903 del 4/9/2020 e n. 55-7222 del 12/7/2023 (Misure di conservazione per la tutela della Rete Natura 2000 del Piemonte:
 https://www.regione.piemonte.it/web/sites/default/files/media/documenti/2023-12/Testo%20emendato_1.pdf);
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 10-398 del 21/11/2024, "Procedura d'Infrazione 2015/2163 e messa in mora complementare relativa alla mancata designazione delle Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e mancata adozione delle misure di conservazione in violazione degli articoli 4, paragrafo 4, e 6, paragrafo 1, della direttiva 92/43/CEE. Approvazione obiettivi e misure di conservazione per 133 siti della Rete Natura 2000 del Piemonte", rettificata con Deliberazione della Giunta Regionale n. 36-1042 del 22/04/2025.

Ambito di applicazione

Tutte le superfici agricole, come definite ai sensi all'articolo 4.3 del regolamento (UE) 2021/2115.

L'elenco dettagliato dei siti Natura 2000, suddiviso per Provincia, è reperibile sul sito:
https://www.regione.piemonte.it/web/temi/ambiente-territorio/biodiversita-aree-naturali/rete-natura-2000/siti-della-rete-natura-2000-cartografie-normativa

La loro rappresentazione cartografica è reperibile sul portale dell'Infrastruttura Geografica Regionale (IGR) del Piemonte:

https://www.geoportale.piemonte.it/visregpigo/
nella mappa AREE NATURALI - Aree protette e Rete Natura 2000

I piani di gestione già redatti sono reperibili sul sito:
https://www.regione.piemonte.it/web/temi/ambiente-territorio/biodiversita-aree-naturali/rete-natura-2000/piani-gestione-redatti

Descrizione degli obblighi

Le aziende sono tenute al rispetto delle pertinenti disposizioni di cui all'articolo 5 del Decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 17 ottobre 2007, n. 184 relativo ai "Criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione relative alle Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS)" e ss.mm.ii. e le disposizioni di cui all'articolo 4 del D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357.

In Piemonte, i criteri nazionali sono stati recepiti dalla deliberazione della Giunta regionale n. 54-7409 del 7 aprile 2014, recante "L.r. 19/2009 'Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità', art. 40. Misure di conservazione per la tutela dei siti della Rete Natura 2000 del Piemonte. Approvazione", e successive modificazioni e integrazioni. In particolare l'Allegato E che riporta in dettaglio le "Misure di conservazione per la tutela della Rete Natura 2000 del Piemonte".

CGO 4 – Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7)
Articolo 6, paragrafi 1 e 2

Recepimento nazionale

- D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche" (G.U. n. 248 del 23 ottobre 1997, S.O. n. 219/L), art. 4, e ss.mm.ii.;
- Decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio 3 settembre 2002 – "Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000" (G.U. n. 224 del 24 settembre 2002);
- Decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 17 ottobre 2007 "Criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione relative alle zone speciali di conservazione (ZSC) e a zone di protezione speciale (ZPS)" (G.U. n. 258 del 6 novembre 2007) e ss.mm.ii.;
- Decisione di esecuzione (UE) 2026/401 della Commissione del 24 febbraio 2026 recante modalità di applicazione della direttiva 92/43/CEE del Consiglio per quanto riguarda l'elenco dei siti di importanza comunitaria e che abroga le decisioni di esecuzione (UE) 2024/428, (UE) 2025/238, (UE) 2025/239, (UE) 2025/240, (UE) 2025/242, (UE) 2025/244, (UE) 2025/251, (UE) 2025/256 e (UE) 2025/257 (Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea, Serie L. del 6 marzo 2026).

Recepimento regionale

- Legge Regionale 29 giugno 2009, n. 19 "Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità" e s.m.i.;
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 54-7409 del 7/4/2014 "L.r. 19/2009 "Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità", art. 40. Misure di conservazione per la tutela dei siti della Rete Natura 2000 del Piemonte. Approvazione", come modificata dalle deliberazioni della Giunta regionale n. 22-368 del 29/9/2014, n. 17-2814 del 18/1/2016, n. 24-2976 del 29/2/2016, n. 1-1903 del 4/9/2020 e n. 5-7222 del 12/7/2023 (Misure di conservazione per la tutela della Rete Natura 2000 del Piemonte: https://www.regione.piemonte.it/web/sites/default/files/media/documenti/2023-12/Testo%20emendato_1.pdf);
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 10-398 del 21/11/2024, "Procedura d'Infrazione 2015/2163 e messa in mora complementare relativa alla mancata designazione delle Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e mancata adozione delle misure di conservazione in violazione degli articoli 4, paragrafo 4, e 6, paragrafo 1, della direttiva 92/43/CEE. Approvazione obiettivi e misure di conservazione per 133 siti della Rete Natura 2000 del Piemonte", rettificata con Deliberazione della Giunta Regionale n. 36-1042 del 22/04/2025.

Ambito di applicazione

Tutte le superfici agricole, come definite ai sensi all'articolo 4.3 del regolamento (UE) 2021/2115 ricadenti nei SIC/ZSC.

L'elenco dettagliato dei siti Natura 2000, suddiviso per Provincia, e reperibile sul sito:
https://www.regione.piemonte.it/web/temi/ambiente-territorio/biodiversita-aree-naturali/rete-natura-2000/siti-della-rete-natura-2000-cartografie-normativa

La loro rappresentazione cartografica è reperibile sul portale dell'Infrastruttura Geografica Regionale (IGR) del Piemonte:

https://www.geoportale.piemonte.it/visregpigo/
nella mappa AREE NATURALI - Aree protette e Rete Natura 2000

I piani di gestione già redatti sono reperibili sul sito:
https://www.regione.piemonte.it/web/temi/ambiente-territorio/biodiversita-aree-naturali/rete-natura-2000/piani-gestione-redatti

Descrizione degli obblighi

Le aziende sono tenute al rispetto delle pertinenti disposizioni di cui all'articolo 2 del Decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 17 ottobre 2007, n. 184 relativo ai "Criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione relative alle Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS)" e ss.mm.ii. e le disposizioni di cui all'articolo 4 del D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357.
In Piemonte, i criteri nazionali sono stati recepiti dalla deliberazione della Giunta regionale n. 54-7409 del 7 aprile 2014, recante "L.r. 19/2009 'Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità', art. 40. Misure di conservazione per la tutela dei siti della Rete Natura 2000 del Piemonte. Approvazione", e successive modificazioni e integrazioni. In particolare l'Allegato E che riporta in dettaglio le "Misure di conservazione per la tutela della Rete Natura 2000 del Piemonte".

BCAA 8

A. Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio

B. Divieto di potare le siepi e gli alberi nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli

Ambito di applicazione

Tutte le superfici, come definite nel Piano Strategico della PAC ai sensi dell'articolo 4.3 del regolamento (UE) 2021/2115.

Obiettivi della norma e descrizione degli obblighi

Ai fini della tutela della biodiversità e della conservazione delle caratteristiche del paesaggio, ivi inclusa la protezione degli uccelli e degli impollinatori, la norma stabilisce:

A. L'obbligo di conservazione degli elementi caratteristici del paesaggio, naturali o semi−naturali, identificati territorialmente: stagni, boschetti, fasce alberate e alberi isolati, siepi e filari, muretti a secco, terrazzamenti, sistemazioni idraulico−agrarie caratteristiche, fossati o canali artificiali, alberi monumentali (identificati nel registro nazionale degli alberi monumentali, ai sensi del D.M. 23 ottobre 2014, o tutelati da legislazione regionale e nazionale).

B. Il divieto di esecuzione degli interventi di potatura di alberi e arbusti ricompresi tra gli elementi caratteristici del paesaggio di cui al punto A nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli, stabilita a livello nazionale nel periodo dal 15 marzo al 15 agosto, salvo diversa disciplina regionale in relazione al predetto periodo.

L'obbligo di cui al punto A si applica in Piemonte anche agli elementi caratteristici del paesaggio, naturali o semi-naturali, censiti ai sensi della Deliberazione della Giunta Regionale 28 luglio 2009, n. 64-11892, di seguito indicati:
- golene, lanche e zone paludose che si formano in vicinanza di aree fluviali (zone perifluviali);
- aree di accumulo lento e continuo di residui organici (prevalentemente vegetali) localizzate in depressioni del terreno dove si raccoglie l'acqua e si ha formazione di torba dovuta al progredire dell'umificazione (aree umide montane di limitata estensione, riconducibili alle torbiere);
- bacini di profondità esigua, che a massimo invaso non supera i 50 cm, soggetti pertanto a significative e molto brusche fluttuazioni stagionali e giornaliere dei principali parametri chimico-fisici (acquitrini e pozze).

Gli elementi sopra descritti, cartografati con una trasposizione in oggetti puntuali, sono reperibili sul servizio web-GIS realizzato dal Sistema Informativo Ambientale di Arpa Piemonte all'indirizzo:
https://webgis.arpa.piemonte.it/Viewer/?config=zone_umide.json

Maggiori informazioni sono disponibili all'indirizzo:
https://www.regione.piemonte.it/web/temi/ambiente-territorio/biodiversita-aree-naturali/conservazione-salvaguardia/zone-umide-piemonte

Disposizioni vigenti

Ai fini dell'individuazione degli elementi di cui al punto A, valgono le seguenti indicazioni specifiche:

Per gli elementi lineari è stabilita una lunghezza minima di 25 metri.

Per "***fossati o canali artificiali***" si intendono fossi lungo i campi, compresi i corsi d'acqua per irrigazione o drenaggio, di larghezza massima di 10 metri. Non sono inclusi i canali con pareti in cemento.

Per "***siepi***" si intendono delle strutture vegetali lineari, regolari od irregolari, costituite da specie vegetali arboree od arbustive e situate generalmente lungo i margini delle strade, dei fossi, dei campi, nelle zone agrarie. La larghezza minima è di 2 metri; la larghezza massima di 20 metri; la lunghezza minima di 25 metri; la copertura arboreo−arbustiva >20%. Per larghezza si intende la proiezione ortogonale della chioma sul terreno.

Per "***filare***" si intende una formazione ad andamento lineare ovvero sinuoso caratterizzata dalla ripetizione di elementi arborei/arbustivi in successione o alternati.

Per "***alberi isolati***" sono da intendersi gli esemplari arborei con chioma del diametro minimo di 4 metri.

Per "***alberi monumentali***" sono da intendersi gli esemplari arborei identificati nel registro nazionale degli alberi monumentali o tutelati da legislazione regionale e nazionale.

Per "***sistemazioni idraulico−agrarie caratteristiche***" si intendono le strutture ed i relativi reticoli di regimazione delle acque che abbiano carattere di stabilità nel tempo e di integrazione con l'ambiente agrario circostante. Sono ricompresi i fossi e canali aziendali, comprensivi delle scarpate inerbite o coperte da vegetazione spontanea. Gli elementi delle sistemazioni idraulico agrarie hanno una larghezza massima totale di 10 metri.

Per "***boschetto***" si intendono gruppi di alberi presenti all'interno dei seminativi o limitrofi ad essi, di superficie massima di 3.000 mq.

Per "***stagni***" si intendono i bacini idrici naturali, o quelli artificiali purché non siano impermeabilizzati con cemento o materie plastiche, di superficie inferiore o uguale a 3.000 mq. In considerazione del fatto che il livello dell'acqua dello stagno può variare di anno in anno e nel corso di uno stesso anno, l'area protetta dalla presente BCAA è individuata dal limite della vegetazione di sponda o delle eventuali pertinenze quali terrapieni di contenimento, purché inerbiti o coperti da vegetazione ripariale.

Per "***muretti***" si intendono muretti in pietra tradizionale di altezza compresa tra 0,3 e 5 metri; larghezza compresa tra 0,5 e 5 metri; lunghezza minima di 25 metri.

Per "***terrazzamenti***" si intendono terrazzamenti di altezza minima di 0,5 metri.

Per "***potatura***" degli elementi vegetali, isolati o lineari, regolati dalla presente norma, si intende l'insieme delle operazioni a ciclo pluriennale (riduzione della chioma, ecc.), eseguite allo scopo di rinnovare la vegetazione degli elementi interessati e limitare l'ingombro dei campi coltivati rispetto alla movimentazione delle macchine agricole. Tali operazioni consentono, inoltre, l'eliminazione delle eventuali parti invecchiate o malate della pianta. Sono eseguite in periodo invernale per contenere gli effetti negativi nei confronti della fauna selvatica, ridurre i pericoli di infezione delle piante soggette ai tagli e con terreno asciutto o gelato per evitare danneggiamenti della struttura del suolo dovuto ai ripetuti passaggi di trattori e carri per il trasporto del legname.

Inoltre, ai fini dell'individuazione degli elementi di cui al punto A, censiti ai sensi della Deliberazione della Giunta Regionale 28 luglio 2009, n. 64-11892, valgono le seguenti indicazioni specifiche:

Per "***golena***" si intende la parte dell'alveo o della piana alluvionale interna ad un argine, solitamente asciutta e vegetata, destinata ad accogliere le acque di piena. In assenza di argini non si può parlare propriamente di golena.

Per "***lanca***" si intende un braccio di alveo fluviale, con acque prevalentemente stagnanti, abbandonato dalla corrente principale del fiume, riattivabile in caso di piena straordinaria.

Deroghe

È possibile derogare agli obblighi della presente norma nei seguenti casi.

1. Presenza di motivazioni di ordine fitosanitario riconosciute dalle autorità competenti (obblighi A e B).
2. Elementi caratteristici del paesaggio realizzati anche con l'intervento pubblico, che non presentino i caratteri della permanenza e della tipicità (obbligo A).
3. Interventi colturali ciclici di ordinaria manutenzione delle formazioni arboreo ovvero arbustive, comprendenti anche i diradamenti, taglio a raso di ceppaie e il taglio dei ricacci delle capitozze (obbligo A).
4. Eliminazione di soggetti arborei o arbustivi appartenenti a specie invadenti, pollonanti o non autoctone (ad es. *Ailanthus altissima*, *Robinia pseudoacacia*, ecc.) o eliminazione di soggetti arbustivi lianosi e/o sarmentosi (ad es. *Clematis vitalba*, *Rubus spp*) (obbligo A).
5. In relazione alle sistemazioni idraulico−agrarie caratteristiche, è fatta salva la possibilità di eliminarle in presenza di normativa che lo consenta (obbligo A).

Le deroghe di cui ai punti 2, 3 e 4 non si applicano nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli e comunque nel periodo compreso tra il 15 marzo e 15 agosto.

BCAA 9 – Divieto di conversione o aratura dei prati permanenti indicati come prati permanenti sensibili sotto il profilo ambientale nei siti di Natura 2000

Ambito di applicazione

Tutte le superfici a prato permanente come definite nel Piano Strategico della PAC ai sensi dell'articolo 4.3 (c) del regolamento (UE) 2021/2115, ricadenti nei siti Natura 2000 di cui alle direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE, esclusi gli habitat di interesse comunitario di cui ai cod. 6 e 7 − formazioni erbose naturali e seminaturali, torbiere, paludi basse − dell'allegato 1 della direttiva 92/43/CEE, tutelati da specifiche misure di conservazione.

Obiettivi della norma e descrizione degli obblighi

Ai fini del mantenimento dei benefici ambientali dei prati permanenti e della protezione degli habitat e delle specie, inclusi i siti di nidificazione e riproduzione delle specie di uccelli, è vietata l'aratura e la conversione, ad altri usi agricoli e non agricoli, dei prati permanenti sensibili sotto il profilo ambientale, cioè quelli compresi nei siti Natura 2000. In dettaglio, la norma prevede:

a) il divieto di conversione della superficie a prato permanente ad altri usi all'interno dei siti di importanza comunitaria, delle zone speciali di conservazione e delle zone di protezione speciali, individuati ai sensi delle direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE, salvo diversa prescrizione della competente autorità di gestione dei siti stessi;
b) il divieto di aratura e di qualsiasi altra lavorazione che inverta gli strati del terreno, elimini o rovini la copertura erbosa. Sono consentite le lavorazioni leggere connesse al rinnovo e/o infittimento del cotico erboso e alla gestione dello sgrondo delle acque.

Deroghe

L'autorizzazione a convertire i prati permanenti all'interno dei siti Natura 2000 può essere concessa solo dall'Autorità di Gestione del sito stesso, attraverso apposito provvedimento. In questo caso l'azienda accompagnerà la propria richiesta di conversione con il documento di autorizzazione rilasciato dall'Autorità di Gestione del sito interessato, nonché con la valutazione di incidenza con esito positivo rilasciata da competente autorità, e l'autorizzazione alla conversione sarà concessa solo a seguito della verifica della documentazione stessa (cfr. BCAA 1).

ZONA 2

SALUTE PUBBLICA, SALUTE DEGLI ANIMALI E DELLE PIANTE

I TEMA PRINCIPALE: SICUREZZA ALIMENTARE

CGO 5 – Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell'1.2.2002 pag. 1)

Articoli 14, 15, 17 (paragrafo 1)* e articoli 18, 19 e 20 * attuato in particolare da:

- **Regolamento (CE) 470/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 6 maggio 2009,** che stabilisce procedure comunitarie per la determinazione di limiti di residui di sostanze farmacologicamente attive negli alimenti di origine animale, abroga il regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio e modifica la direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il Regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (G.U. L 152 del 16/6/2009): Articolo 14;
- **Regolamento (UE) 37/2010 della Commissione del 22 dicembre 2009**, e successive modifiche ed integrazioni, concernente le sostanze farmacologicamente attive e la loro classificazione per quanto riguarda i limiti massimi di residui negli alimenti di origine animale (G.U. L 15 del 20/1/2010);
- **Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004** sull'igiene dei prodotti alimentari (G.U. L139 del 30 aprile 2004): articolo 4, paragrafo 1 e allegato I, parte "A" (cap. II, sez. 4 (lettere g), h) e j)), sez. 5 (lettere f) e h)) e sez. 6; cap. III, sez. 8 (lettere a), b), d) ed e)) e sez. 9 (lettere a) e c));
- **Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004** che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (G.U. L139 del 30 aprile 2004): articolo 3, paragrafo 1 e allegato III, sezione IX, capitolo 1 (cap. I−1, lettere b), c), d) ed e); cap. I−2, lettera a) (punti i), ii) e iii)), lettera b) (punti i) e ii)) e lettera c); cap. I−3; cap. I−4; cap. I−5; cap. II−A paragrafi 1, 2, 3 e 4; cap. II−B 1(lettere a) e d)), paragrafi 2, 4 (lettere a) e b)) e allegato III, sezione X, capitolo 1, paragrafo 1);
- **Regolamento (CE) n. 183/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 gennaio 2005 che** stabilisce requisiti per l'igiene dei mangimi (G.U. L 35 dell'8 febbraio 2005): articolo 5, paragrafo 1) e allegato I, parte A, (cap. I−4, lettere e) e g); cap. II−2, lettere a), b) ed e)), articolo 5, paragrafo 5 e allegato III (nella rubrica "SOMMINISTRAZIONE DEI MANGIMI", punto 1. Intitolato 'Stoccaggio', prima e ultima frase, e punto 2. Intitolato 'Distribuzione' terza frase), articolo 5, paragrafo 6;
- **Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005,** e successive modifiche ed integrazioni, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (G.U.U.E. 16 marzo 2005): articolo 18;
- **Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017**, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari;
- **Regolamento Delegato (UE) 2019/2090 della Commissione del 19 giugno 2019** che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i casi di sospetta o accertata non conformità alle norme dell'Unione applicabili all'uso o ai residui di sostanze farmacologicamente attive autorizzate nei medicinali veterinari o come additivi per mangimi o alle norme dell'Unione applicabili all'uso o ai residui di sostanze farmacologicamente attive vietate o non autorizzate**.**

Recepimento

- Decreto del Ministro delle Attività Produttive e del Ministro delle Politiche agricole e forestali 27 maggio 2004 "Rintracciabilità e scadenza del latte fresco" e successive modifiche e integrazioni (G.U. n. 152 dell'1.7.2004);
- Decreto del Ministro delle Attività Produttive e del Ministro delle Politiche agricole e forestali 14 gennaio 2005 "Linee guida per la stesura del manuale aziendale per la rintracciabilità del latte" (G.U. n. 30 del 7.2.2005);
- Atto Repertorio n. 50/CSR del 5 maggio 2021, intesa ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sul documento recante "*Linee guida per la gestione operativa del sistema di allerta per alimenti, mangimi e materiali destinati a venire a contatto con gli alimenti*";
- D.Lgs. 16 marzo 2006 n. 158 "Attuazione della direttiva 2003/74/CE che modifica la direttiva 96/22/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta−agoniste nelle produzioni animali e della direttiva 96/23/CE, del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti, come modificata dal regolamento 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, nonché abrogazione del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 336." (G.U. 28 aprile 2006, n. 98);
- D.P.R. 23 aprile 2011 n. 290 "Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti (n. 46, allegato 1, L.59/1997) (GU 18 luglio 2001, n. 165, S.O.);
- D.P.R. n. 55 del 28 febbraio 2012 "Regolamento recante modifiche al Decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 per la semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti" (G.U. 11 maggio 2012 n. 109);
- Decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 "Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi" (G.U. SO n. 177L 30 agosto 2012 n. 102);
- Decreto Ministeriale del 22 gennaio 2014 "Adozione del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 recante: Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi";
- D.Lgs. 2 febbraio 2021, n. 27 "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 ai sensi dell'articolo 12, lettere a), b), c), d) ed e) della legge 4 ottobre 2019, n. 117" (GU n. 60 del 11 marzo 2021);
- D.Lgs. 7 dicembre 2023, n. 218 "Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/6 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018 relativo ai medicinali veterinari e che abroga la direttiva 2001/82/CE, ai sensi dell'articolo 17 della legge 4 agosto 2022, n. 127" (GU n. 2 del 3 gennaio 2024).

Ambito di applicazione

Tutti gli agricoltori e altri beneficiari che ricevono pagamenti diretti a norma del capo II del regolamento (UE) 2021/2115 o pagamenti annuali a titolo degli articoli 70, 71 e 72.

Descrizione degli obblighi

Le aziende produttrici devono rispettare il complesso degli adempimenti previsti dalla normativa sulla sicurezza alimentare per il loro settore di attività, in funzione del processo produttivo realizzato, attuando tra l'altro, ai sensi degli articoli 19 e 20 del regolamento (CE) n. 178/2002, procedure per il ritiro di prodotti ritenuti non conformi ai requisiti di sicurezza alimentare e attivandosi per dare immediata informazione alle autorità competenti ed ai consumatori.

A tal fine si distinguono i seguenti settori della produzione primaria:

- produzioni animali;
- produzioni vegetali;
- produzione di latte crudo;
- produzione di uova;
- produzioni di mangimi o alimenti per gli animali.

Produzioni animali – obblighi a carico dell'azienda:

1.a. curare il corretto stoccaggio e manipolazione delle sostanze pericolose al fine di prevenire ogni contaminazione;

1.b. prevenire l'introduzione e la diffusione di malattie infettive trasmissibili all'uomo attraverso gli alimenti, attraverso opportune misure precauzionali;

1.c. assicurare il corretto uso degli additivi dei mangimi e dei prodotti medicinali veterinari, così come previsto dalla norma;

1.d. tenere opportuna registrazione di:
 i. natura e origine degli alimenti e mangimi somministrati agli animali;
 ii. prodotti medicinali veterinari o altri trattamenti curativi somministrati agli animali;
 iii. i risultati di ogni analisi effettuata sugli animali e sui prodotti animali, che abbia una rilevanza ai fini della salute umana;
 iv. ogni rapporto o controllo effettuato sugli animali o sui prodotti di origine animale;

1.e. immagazzinare gli alimenti destinati agli animali separatamente da prodotti chimici o da altri prodotti o sostanze proibite per l'alimentazione animale;

1.f. immagazzinare e manipolare separatamente gli alimenti trattati a scopi medici, destinati a determinate categorie di animali, al fine di ridurre il rischio che siano somministrati impropriamente o che si verifichino contaminazioni.

Produzioni vegetali – obblighi a carico dell'azienda:

2.a. gli utilizzatori professionali rispettano le disposizioni relative allo stoccaggio sicuro dei prodotti fitosanitari riportate nell'allegato VI.1 al D.M. del 22 gennaio 2014;

2.b. assicurare il corretto uso dei prodotti fitosanitari, così come previsto dalla norma;

2.c. tenere opportuna registrazione [1] di:
 i. ogni uso di prodotti fitosanitari [2];
 ii. i risultati di ogni analisi effettuata sulle piante o sui prodotti vegetali, che abbia una rilevanza ai fini della salute umana.

2.d. curare il corretto stoccaggio e manipolazione delle sostanze pericolose al fine di prevenire ogni contaminazione.

1 Per "opportuna registrazionë si intende l'insieme delle informazioni che caratterizza l'evento: date, tipi di prodotti utilizzati, quantità, fasi fenologiche delle colture, ecc…

2 Tranne che per l'uso esclusivo in orti e giardini familiari il cui raccolto è destinato all'autoconsumo.

Produzione di latte crudo – obblighi a carico dell'azienda:

3.a. assicurare che il latte provenga da animali:
 i. in buona salute, che non presentino segni di malattie o di ferite che possano causare contaminazione del latte;
 ii. ai quali non siano state somministrate sostanze proibite o abbiano subito trattamenti illegali;
 iii. che abbiano rispettato i previsti tempi di sospensione dalla produzione, nei casi di utilizzazione di prodotti o sostanze ammesse;
 iv. ufficialmente esenti di brucellosi e da tubercolosi oppure utilizzabile a seguito dell'autorizzazione dell'autorità competente;

3.b. assicurare che le strutture e gli impianti rispondano a determinati requisiti minimi:
 i. deve essere efficacemente assicurato l'isolamento degli animali infetti o che si sospetta siano affetti da brucellosi o tubercolosi, in modo da evitare conseguenze negative per il latte di altri animali;
 ii. le attrezzature ed i locali dove il latte è munto, (sale di mungitura) immagazzinato, manipolato e refrigerato devono essere posizionati e costruiti in modo da limitare i rischi della contaminazione del latte;
 iii. i locali dove il latte, laddove previsto, è stoccato devono avere adeguati impianti di refrigerazione, essere protetti contro agenti infestanti ed essere separati dai locali dove gli animali sono ospitati;
 iv. i materiali, gli utensili, contenitori, superfici, con i quali è previsto che venga in contatto il latte, devono essere costituiti da materiale non tossico e devono essere facili da lavare e disinfettare;
 v. l'attività di lavaggio e disinfezione degli impianti e contenitori deve essere effettuata dopo ogni utilizzo;

3.c. assicurare che le operazioni di mungitura e trasporto del latte avvengano secondo modalità adatte a garantire pulizia, igiene e corrette condizioni di stoccaggio:
 i. lavaggio della mammella prima della mungitura o in caso di allevamenti tenuti alla posta fissa con mungitura nei locali di stabulazione, preventiva accurata pulizia con salviette a perdere;
 ii. scarto del latte proveniente dagli animali sotto trattamento farmacologico;
 iii. stoccaggio e refrigerazione del latte appena munto, in relazione alla cadenza di raccolta e dei disciplinari di produzione di prodotti trasformati;

3.d. assicurare la completa rintracciabilità del latte prodotto, attraverso:
 i. per i produttori di latte alimentare fresco: la predisposizione del manuale aziendale per la rintracciabilità del latte;
 ii. per i produttori di latte crudo: l'identificazione, la documentazione e registrazione del latte venduto e della sua prima destinazione.

Produzione di uova – obblighi a carico dell'azienda:

4.a. assicurare che, all'interno dei locali aziendali, le uova siano conservate pulite, asciutte, lontane da fonti di odori estranei e dall'esposizione diretta alla luce solare, protette dagli urti in maniera efficace.

Produzione di mangimi o alimenti per gli animali – obblighi a carico dell'azienda:

5.a. registrazione dell'operatore all'autorità regionale competente, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera del Regolamento (CE) 183/05, in quanto requisito obbligatorio per poter svolgere l'attività;

5.b. curare il corretto stoccaggio e manipolazione dei mangimi o alimenti per animali al fine di prevenire ogni contaminazione biologica, fisica o chimica dei mangimi stessi;

5.c. tenere nella giusta considerazione i risultati delle analisi realizzate su campioni prelevati su prodotti primari o altri campioni rilevanti ai fini della sicurezza dei mangimi;

5.d. tenere opportuna registrazione[3] di:

i. ogni uso di prodotti fitosanitari e biocidi;

ii. uso di semente geneticamente modificata;

iii. provenienza e quantità di ogni elemento costitutivo del mangime e la destinazione e quantità di ogni output di mangime, ceduto ad altre aziende.

Per quanto attiene all'evidenza delle infrazioni ed al calcolo dell'eventuale riduzione, occorre tenere in considerazione che alcuni elementi dell'obbligo sono controllati secondo le procedure previste per altri CGO.

In particolare, per quanto concerne i seguenti obblighi:

1.b. prevenire l'introduzione e la diffusione di malattie infettive trasmissibili all'uomo attraverso il cibo, attraverso (con) opportune misure precauzionali;

1.c. assicurare il corretto uso degli additivi dei mangimi e dei prodotti medicinali veterinari, così come previsto dalla norma − viene controllato anche per il CGO 6;

2.a. rispetto delle disposizioni relative allo stoccaggio sicuro dei prodotti fitosanitari riportate nell'allegato VI.1 al D.M. del 22 gennaio 2014 − viene controllato anche per il CGO 8;

2.b. assicurare il corretto uso dei prodotti fitosanitari, erbicidi e pesticidi, così come previsto dalla norma − viene controllato nell'ambito del CGO 8;

3.a.ii. assicurare che il latte provenga da animali ai quali non siano state somministrate sostanze proibite o abbiano subito trattamenti illegali − viene controllato anche per il CGO 6.

Le attività di registrazione dei trattamenti fitosanitari e pesticidi, a carico delle aziende che, a vario titolo, producono prodotti vegetali, sono considerate come obbligo diretto solo per il presente criterio**,** ancorché siano condizioni necessarie per il rispetto del CGO 8.

CGO 6 – Direttiva 96/22/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni animali e che abroga le direttive 81/602/CEE, 88/146/CEE e 88/299/CEE (GU L 125 del 23.5.1996, pag. 3)
Articolo 3 lettere a), b), d), ed e), e articoli 4, 5 e 7

Recepimento

- Decreto Legislativo n. 158 del 16 marzo 2006 "Attuazione della direttiva 2003/74/CE che modifica la direttiva 96/22/CE del Consiglio concernente il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta−agoniste nelle produzioni di animali e della direttiva 96/23/CE, del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti, come modificata dal Regolamento 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, nonché abrogazione del decreto Legislativo 4 agosto 1999, n. 336" (G.U. n. 98 del 28 aprile 2006) e ss.mm.ii.;

[3] Per "opportuna registrazionë si intende l'insieme delle informazioni che caratterizza l'evento: date, tipi di prodotti utilizzati, quantità, fasi fenologiche delle colture, ecc

- Decreto Legislativo n. 27 del 2 febbraio 2021 “Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 ai sensi dell’articolo 12, lettere a), b), c), d) ed e) della legge 4 ottobre 2019, n. 117” (GU n. 60 del 11 marzo 2021).

Ambito di applicazione

Tutti gli agricoltori e altri beneficiari che ricevono pagamenti diretti a norma del capo II del regolamento (UE) 2021/2115 o pagamenti annuali a titolo degli articoli 70, 71 e 72.

Descrizione degli obblighi

Le aziende devono rispettare gli adempimenti ed i divieti contenuti nel Decreto Legislativo 16 marzo 2006 n. 158.

In particolare, gli allevamenti di bovini, bufalini, suini, ovi−caprini, equini, avicoli, conigli, selvaggina d’allevamento ovvero i produttori di latte, uova, miele devono rispettare le prescrizioni previste dalla vigente normativa, salvo deroghe ed esclusioni:

- divieto di somministrazione agli animali d’azienda di sostanza ad azione tireostatica, estrogena, androgena o gestagena, di stilbeni e di sostanze beta−agoniste nonché di qualsiasi altra sostanza ad effetto anabolizzante. Alcune di queste sostanze possono tuttavia essere impiegate a scopo terapeutico o zootecnico, purché ne sia in questo caso controllato l’uso sotto prescrizione medico−veterinaria con limitazione della possibilità di somministrazione solo da parte di un medico veterinario ad animali chiaramente identificati;
- divieto di destino alla commercializzazione di animali o di prodotti da essi derivati (latte, uova, carne, ecc.) ai quali siano stati somministrati per qualsiasi via o metodo medicinali veterinari contenenti sostanze tireostatiche, stilbeni, prodotti contenenti tali sostanze o loro derivati oppure siano state somministrate illecitamente sostanze beta−agoniste, estrogene, androgene e gestagene, oppure, in caso di trattamento con sostanze beta−agoniste, estrogene, androgene e gestagene effettuato nel rispetto delle disposizioni previste dagli articoli 4 e 5 del D. Lgs. 158/2006 (uso terapeutico o zootecnico), non sia rispettato il tempo di sospensione.

II TEMA PRINCIPALE: PRODOTTI FITOSANITARI

CGO 7 – regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1)
Articolo 55, prima e seconda frase

Recepimento

- **D.P.R. n. 290 del 23 aprile 2001** "Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti" (G.U. n. 165 del 18/7/2001 S.O. n. 190L) e ss.mm.ii.;
- **Regolamento (CE) 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005**, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (G.U. L 70 del 16/3/2005);
- **Decreto Legislativo n. 150 del 14 agosto 2012** "Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi" (G.U. n. 202 del 30/8/2012 S.O. n. 177);
- **Decreto Ministeriale del 22 gennaio 2014** "Adozione del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell'articolo 6 del decreto Legislativo 14 agosto 2012, n. 150 recante: «Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi»" (G.U. n. 35 del 12/2/2014);
- **D.lgs. 194 del 17 marzo 1995** "Attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari.

Ambito di applicazione

Tutti gli agricoltori e altri beneficiari che ricevono pagamenti diretti a norma del capo II del regolamento (UE) 2021/2115 o pagamenti annuali a titolo degli articoli 70, 71 e 72.

Descrizione degli obblighi

Per le aziende i cui titolari siano acquirenti od utilizzatori di prodotti fitosanitari (PF), valgono gli impegni previsti dal Decreto Legislativo n. 150 del 14 agosto 2012 e dal Decreto Ministeriale del 22 gennaio 2014 "Adozione del Piano di Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell'articolo 6 del decreto Legislativo 14 agosto 2012, n. 150 recante: «Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi»".

Le aziende devono rispettare i seguenti obblighi:

- disponibilità, conformità e aggiornamento del registro dei trattamenti (quaderno di campagna) e delle fatture di acquisto di tutti i prodotti fitosanitari ad uso professionale relative agli ultimi tre anni;
- il registro dei trattamenti va conservato almeno per i tre anni successivi a quello a cui si riferiscono gli interventi annotati;
- rispetto delle modalità d'uso previste dalle norme vigenti e indicate nell'etichetta;
- presenza ed uso dei dispositivi di protezione individuale previsti.

Nel caso di ricorso a contoterzista, l'azienda deve conservare la scheda trattamento contoterzisti (allegato 4 circolare ministeriale 30 ottobre 2002 n. 32469) ovvero il contoterzista dovrà annotare sul registro dei trattamenti aziendale gli interventi da lui effettuati. In questo caso, oltre a riportare i dati previsti, ogni trattamento effettuato dal contoterzista deve essere da lui controfirmato.

Nel caso in cui un soggetto non abilitato si avvale di un contoterzista, è prevista la possibilità di delegare tutte le operazioni, dal ritiro del PF presso il distributore, all'utilizzo dello stesso. Resta in capo al soggetto delegante (agricoltore) la fatturazione e il relativo pagamento. Stessa cosa se abilitato uno dei famigliari, coadiuvanti o dipendenti.

Di seguito sono riportati i dati che il succitato registro dei trattamenti deve contenere:

- elenco cronologico dei trattamenti eseguiti sulle diverse colture, oppure, in alternativa, una serie di moduli distinti, relativi ciascuno ad una singola coltura agraria;
- prodotto fitosanitario utilizzato e quantità;
- superficie della coltura a cui si riferisce il singolo trattamento;
- avversità per la quale si è reso necessario il trattamento;
- registrazione dell'insieme delle informazioni (date, tipi di prodotti utilizzati, quantità, fasi fenologiche delle colture, ecc.) utili alla verifica del rispetto delle prescrizioni stabilite nell'etichetta.
 Il registro deve essere aggiornato con i trattamenti effettuati con tutti i prodotti fitosanitari utilizzati in azienda entro il periodo della raccolta e comunque al più tardi entro trenta giorni dall'esecuzione del trattamento stesso.

Inoltre, si sottolinea che:

- la presenza del registro dei trattamenti in azienda, aggiornato e conforme, è un impegno diretto solo per il CGO 5; pertanto, l'inosservanza di questo impegno, in quanto tale, viene considerata una non conformità al CGO 5; ciononostante, dato che la corretta tenuta del registro è necessaria per la verifica della corretta utilizzazione dei prodotti fitosanitari, l'assenza del registro o la sua non conformità ha conseguenze anche per il presente criterio.

Limitazioni d'uso per erbicidi e fungicidi: norme regionali specifiche per alcuni prodotti fitosanitari

La Deliberazione del Consiglio Regionale 258-25537 del 22 dicembre 2022 ha approvato disposizioni attuative per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari ai fini della tutela dell'ambiente, della salute e della biodiversità e del Piano di gestione del distretto idrografico del fiume Po (PdGPo) 2021, in particolare:

- designazione di nuove Aree Specifiche;
- cessazione di efficacia della DCR 287-20269 del 17 giugno 2003 relativa alla prima individuazione delle aree vulnerabili da prodotti fitosanitari;
- misure di tutela
 (https://www.regione.piemonte.it/web/temi/ambiente-territorio/ambiente/acqua/uso-sostenibile-dei-prodotti-fitosanitari-misure-per-lambiente-aree-specifiche).

<u>Uso sostenibile dei prodotti fitosanitari. Misure per l'ambiente e in aree specifiche</u>

Le misure di mitigazione sono volte a ridurre i rischi associati alla deriva, al ruscellamento e alla lisciviazione dei prodotti fitosanitari. La Regione Piemonte ha individuato le misure più idonee al territorio nell'ambito di quelle previste nel D.M. 10 marzo 2015 "Linee guida di indirizzo per la tutela dell'ambiente acquatico e dell'acqua potabile e per la riduzione dell'uso di prodotti fitosanitari e dei relativi rischi nei Siti Natura 2000

e nelle aree naturali protette". Le misure di mitigazione riguardano la limitazione all'impiego in ambito agricolo dei prodotti fitosanitari maggiormente responsabili dell'inquinamento delle acque superficiali e sotterranee, a seguito del monitoraggio ambientale regionale effettuato da Arpa Piemonte ai sensi della direttiva quadro acque 2000/6:
(https://www.regione.piemonte.it/web/temi/ambiente-territorio/ambiente/acqua/uso-sostenibile-dei-prodotti-fitosanitari-misure-per-lambiente-aree-specifiche).

CGO 8 – Direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 71):

- **articolo 5, paragrafo 2, e articolo 8, paragrafi da 1 a 5**
- **articolo 12 in relazione alle restrizioni all'uso dei pesticidi in zone protette definite sulla base della direttiva 2000/60 sulle acque e della legislazione relativa a Natura 2000**
- **articolo 13, paragrafi 1 e 3, sulla manipolazione e lo stoccaggio dei pesticidi e lo smaltimento dei residui**

Recepimento

- Decreto Legislativo n. 150 del 14 agosto 2012 "Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi" (G.U. n. 202 del 30/8/2012 S.O. n. 177) articolo 7, comma 3;
- Decreto Ministeriale del 22 gennaio 2014 "Adozione del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell'articolo 6 del decreto Legislativo 14 agosto 2012, n. 150 recante: «Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi»" (G.U. n. 35 del 12/2/2014).

Ambito di applicazione

Tutti gli agricoltori e altri beneficiari che ricevono pagamenti diretti a norma del capo II del regolamento (UE) 2021/2115 o pagamenti annuali a titolo degli articoli 70, 71 e 72.

Descrizione degli obblighi

a) Possesso del certificato di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo dei prodotti fitosanitari (patentino) in corso di validità da parte dei soggetti che acquistano e/o utilizzano tutti i prodotti fitosanitari ad uso professionale a prescindere dalla loro classificazione ed etichettatura di pericolo (articolo 9 del Decreto legislativo n. 150/2012).

b) Controllo funzionale periodico delle attrezzature per l'applicazione dei prodotti fitosanitari effettuati presso i centri prova autorizzati dalle Regioni e Province autonome, come previsto dal PAN al punto A.3.5 – Esecuzione del controllo funzionale periodico.
L'intervallo tra i controlli non deve superare i 5 anni per controlli effettuati fino al 31 dicembre 2020 e i tre anni per le attrezzature controllate successivamente a tale data. Le attrezzature per uso professionale utilizzate per la distribuzione di prodotti fitosanitari, sia in ambito agricolo, sia extra agricolo, sono quelle indicate nell'Allegato I al Decreto n. 4847 del 3.3.2015, che sostituisce l'elenco delle macchine riportato al punto A.3.2 del D.M. 22/01/2014 "Piano di Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari", fatta eccezione per talune tipologie di macchine irroratrici individuate dal medesimo DM n. 4847/2015, per le quali sono state indicate scadenze diverse, in conformità a quanto disposto dalla direttiva 2009/128/CE.

c) Regolazione e taratura delle attrezzature eseguite dagli utilizzatori professionali, come previsto dal PAN al punto A.3.6.

La regolazione o taratura deve essere eseguita periodicamente dall'utilizzatore professionale per adattare l'attrezzatura alle specifiche realtà colturali aziendali e definire il corretto volume di miscela da distribuire, tenuto conto delle indicazioni riportate nelle etichette dei prodotti fitosanitari. Con riferimento alle attrezzature impiegate, la data di esecuzione della regolazione e i volumi di irrorazione utilizzati per le principali tipologie colturali vanno registrati annualmente su apposita scheda da allegare al registro dei trattamenti o sul registro stesso. L'eventuale regolazione o taratura strumentale effettuata presso Centri Prova (volontaria e non oggetto della presente norma) di cui al punto A.3.7 del PAN è da considerarsi sostitutiva della regolazione eseguita direttamente dall'utilizzatore professionale, e della relativa registrazione che si sarebbe dovuta effettuare sul proprio registro, per l'intera durata del certificato.

d) Gli utilizzatori professionali rispettano le disposizioni relative alla manipolazione ed allo stoccaggio sicuri dei prodotti fitosanitari, nonché allo smaltimento dei residui degli stessi, riportate nell'allegato VI al Decreto Mipaaf del 22 gennaio 2014.

Con riferimento al punto d), ai fini del presente CGO, le aziende devono rispettare i seguenti obblighi:

d.1) Stoccaggio dei prodotti fitosanitari

Presenza in azienda di un sito per il corretto immagazzinamento dei prodotti fitosanitari ed evitare la dispersione nell'ambiente, in conformità con quanto previsto al punto VI.1 dell'allegato VI del D.M. 22/01/2014 di adozione del Piano d'Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (PAN).

La presenza in azienda di un sito per il corretto immagazzinamento dei prodotti fitosanitari è un impegno previsto anche per il CGO 5, per quanto attiene al pericolo di contaminazione delle derrate prodotte. L'eventuale inosservanza a tale impegno viene considerata un'unica infrazione nonostante costituisca violazione anche per il CGO 5.

d.2) Manipolazione, diluizione e miscelazione dei prodotti fitosanitari prima dell'applicazione

L'agricoltore, ai fini del presente CGO 8, applica il punto VI.2 dell'allegato VI del Decreto Ministeriale 22 gennaio 2014, come precisato di seguito. L'agricoltore è tenuto a:

a) in caso di captazione di acqua da corpi idrici, effettuare il riempimento dell'irroratrice esclusivamente a condizione che siano utilizzate tecniche o dispositivi idonei ad evitare la contaminazione della fonte idrica (es.: valvola di non ritorno, serbatoio intermedio di stoccaggio dell'acqua);
b) disporre di macchina irroratrice con strumento preciso e leggibile per la lettura della quantità di miscela presente nel serbatoio.

d.3) Manipolazione degli imballaggi e delle rimanenze di prodotti fitosanitari

L'agricoltore, ai fini del presente CGO 8, applica il punto VI.3 dell'allegato VI del Decreto Ministeriale 22 gennaio 2014, come precisato di seguito. L'agricoltore è tenuto a:

a) effettuare la manipolazione degli imballaggi e delle rimanenze dei prodotti fitosanitari tal quali accuratamente, per evitare forme di inquinamento ambientale. Particolare attenzione va posta alla verifica dell'integrità degli imballaggi e alla presenza e all'integrità delle etichette poste sulle confezioni dei prodotti fitosanitari nonché alla conoscenza delle procedure da adottare in caso di emergenza riportate nelle schede di sicurezza, assicurando la disponibilità dei DPI in ciascuna delle operazioni effettuate;
b) disporre le confezioni che contengono ancora prodotti fitosanitari, con le chiusure rivolte verso l'alto, ben chiuse ed in posizione stabile, affinché non si verifichino perdite;

c) depositare i rifiuti costituiti dagli imballaggi vuoti di prodotti fitosanitari in contenitori idonei destinati esclusivamente a tale uso e ben identificabili. Ubicare i contenitori dei rifiuti all'interno del deposito dei prodotti fitosanitari o all'interno del deposito temporaneo dei rifiuti agricoli in un'area separata, appositamente dedicata.

d.4) Recupero o riutilizzo della miscela fitoiatrica residua nell'irroratrice al termine del trattamento

L'agricoltore, ai fini del presente CGO 8, applica il punto VI.4 dell'allegato VI del Decreto Ministeriale 22 gennaio 2014, come precisato di seguito. L'agricoltore è tenuto a:

a) minimizzare la quantità di miscela residua al termine del trattamento, attraverso il calcolo del volume di miscela necessaria e la corretta regolazione dell'attrezzatura di distribuzione.

d.5) Pulizia dell'irroratrice al termine della distribuzione

L'agricoltore, ai fini del presente CGO 8, applica il punto VI.5 dell'allegato VI del Decreto Ministeriale 22 gennaio 2014, come precisato di seguito. L'agricoltore è tenuto a:

a) effettuare una corretta pulizia delle parti interne della macchina irroratrice (serbatoio, circuito idraulico, ecc.) e adeguata gestione delle acque di risulta che l'operazione di lavaggio genera, per non determinare forme di inquinamento ambientale oltre che danni ai componenti della macchina, quali intasamento degli ugelli ed altri malfunzionamenti;
b) effettuare la pulizia esterna dell'irroratrice;
c) se si dispone di un'area per il lavaggio in azienda assicurarsi che l'area sia impermeabile ed attrezzata per raccogliere le acque contaminate, che devono essere conferite per il successivo smaltimento. Evitare di lasciare liquido contaminato sulla superficie dell'area attrezzata al termine delle operazioni di lavaggio.

d.6) Recupero o smaltimento delle rimanenze di prodotti fitosanitari e dei relativi imballaggi

Per i prodotti fitosanitari revocati o scaduti, integri inutilizzati o parzialmente utilizzati, che non sono più distribuibili sulle coltivazioni in atto, ai fini del presente CGO 8, si applica quanto previsto al punto VI.6 dell'allegato VI del Decreto Ministeriale 22 gennaio 2014, come precisato di seguito. L'agricoltore è tenuto a:

a) conservare temporaneamente, secondo le disposizioni di cui all'art. 183, comma 1 lettera bb), del D. Lgs. n. 152 del 2006 e s.m.i., all'interno del deposito dei prodotti fitosanitari in un'area apposita e ben identificata;
b) smaltire secondo le prescrizioni di cui alla parte IV del D. Lgs. n. 152 del 2006 e s.m.i. al momento dell'acquisto, nel caso di prodotti revocati ma ancora utilizzabili, il rivenditore è tenuto ad informare l'acquirente sul periodo massimo entro il quale il prodotto fitosanitario deve essere utilizzato, in modo che questi possa programmarne l'utilizzo entro il periodo consentito.

 Per lo smaltimento degli imballaggi vuoti, devono essere rispettate le normative vigenti e le istruzioni riportate in etichetta e nella scheda di sicurezza.

 I rifiuti contaminati da prodotti fitosanitari devono essere smaltiti secondo le leggi vigenti. Tali rifiuti comprendono anche materiali derivanti dal processo di depurazione dei reflui (es. matrici dei biofiltri) oppure dal tamponamento di perdite e gocciolamenti con materiale assorbente.

ZONA 3
BENESSERE DEGLI ANIMALI

I TEMA PRINCIPALE: BENESSERE DEGLI ANIMALI

CGO 9 – Direttiva 2008/119/CE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli (GU L 10 del 15.1.2009, pag. 7) Articoli 3 e 4

Recepimento

- Decreto Legislativo n. 126 del 7 luglio 2011 "Attuazione della direttiva 2008/119/CE che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli" (G.U. n. 180 del 4 agosto 2011);
- Circolare del Ministero della Salute n. 29827 del 20/12/2021 “Check-list e manuale operativo per la protezione degli ovicaprini in allevamento - anno 2022. Modifiche e aggiornamento check list controllo ufficiale informatizzate (suini, bovini, vitelli e galline ovaiole)”.

Ambito di applicazione

Tutti gli agricoltori e altri beneficiari che ricevono pagamenti diretti a norma del capo II del regolamento (UE) 2021/2115 o pagamenti annuali a titolo degli articoli 70, 71 e 72, con allevamenti bovini/bufalini.

Descrizione degli obblighi

Ai sensi dell’art. 5, comma 3 del decreto ministeriale n. 147385 del 9/3/2023 le aziende devono rispettare gli adempimenti ed i divieti contenuti nel Decreto Legislativo n. 126 del 7 luglio 2011.

CGO 10 – Direttiva 2008/120/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini (GU L 47 del 18.2.2009, pag. 5) Articoli 3 e 4

Recepimento

- Decreto Legislativo n. 122 del 7 luglio 2011 “Attuazione della direttiva 2008/120/CE che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini” (Supplemento ordinario alla G.U. n. 178 del 2 agosto 2011)”;
- Circolare del Ministero della Salute n. 29827 del 20/12/2021 “Check-list e manuale operativo per la protezione degli ovicaprini in allevamento - anno 2022. Modifiche e aggiornamento check list controllo ufficiale informatizzate (suini, bovini, vitelli e galline ovaiole).

Ambito di applicazione

Tutti gli agricoltori e altri beneficiari che ricevono pagamenti diretti a norma del capo II del regolamento (UE) 2021/2115 o pagamenti annuali a titolo degli articoli 70, 71 e 72 con allevamenti suinicoli.

Descrizione degli obblighi

Le aziende devono rispettare gli adempimenti ed i divieti contenuti nel Decreto Legislativo n. 122 del 7 luglio 2011 e ss.mm.ii.

CGO 11 – Direttiva 98/58/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti (GU L 221 dell'8.8.1998, pag. 23) Articolo 4

Recepimento

- Decreto Legislativo n. 146 del 26 marzo 2001 "Attuazione della direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti" (G.U. n. 95 del 24 aprile 2001), modificato dalla Legge 27 dicembre 2004, n. 306 (G.U. n. 302 del 27dicembre 2004);
- Circolare del Ministero della salute n. 10 del 5 novembre 2001 "Chiarimenti in materia di protezione degli animali negli allevamenti e definizione delle modalità per la trasmissione dei dati relativi all'attività di controllo" (G.U. n. 277 del 28 novembre 2001);
- Circolare del Ministero della Salute n. 29827 del 20/12/2021 "Check-list e manuale operativo per la protezione degli ovicaprini in allevamento - anno 2022. Modifiche e aggiornamento check-list controllo ufficiale informatizzate (suini, bovini, vitelli e galline ovaiole)".

Ambito di applicazione

Tutti gli agricoltori e altri beneficiari che ricevono pagamenti diretti a norma del capo II del regolamento (UE) 2021/2115 o pagamenti annuali a titolo degli articoli 70, 71 e 72, con allevamenti zootecnici, fatta eccezione degli allevamenti di animali elencati nel comma 3 dell'articolo 1 del decreto legislativo n. 146/2001.

Descrizione degli obblighi

Le aziende devono rispettare gli adempimenti ed i divieti contenuti nel Decreto Legislativo n. 146, del 26 marzo 2001 e ss.mm.ii.

Allegato A

BCCA 4 – INTRODUZIONE DI FASCE TAMPONE LUNGO I CORSI D'ACQUA

Impegno b): corpi idrici soggetti al vincolo di costituzione ovvero di non eliminazione della fascia inerbita

Nome del corso d'acqua	Codice Corpo idrico ID_CI2021EUWISE	Lunghezza (km)	Naturale/ Artificiale	Stato Ecologico	Stato chimico	Obbligo BCAA4 punto b)
AGAMO	IT0106SS2T001PI	14	naturale	Sufficiente	Buono	Fascia inerbita di 5 metri
AGNELLASCA	IT0110SS2N003PI	9	naturale	Buono	Buono	Deroga in zona montana
AGOGNA	IT0101SS1N004PI	17	naturale	Buono	Non Buono	Deroga in zona montana
AGOGNA	IT0106SS3D007PI	20	naturale	Scarso	Non Buono	Fascia inerbita di 5 metri
AGOGNA	IT0106SS3D008PI	33	naturale	Scarso	Buono	Fascia inerbita di 5 metri
AGOGNA	IT0106SS2F006PI	21	naturale	Sufficiente	Non Buono	Fascia inerbita di 5 metri
AGOGNA	IT0101SS2N005PI	12	naturale	Buono	Non Buono	Fascia inerbita di 5 metri
ALBEDOSA	IT0110SS2N009PI	28	naturale	Scarso	Buono	Fascia inerbita di 5 metri
ANDA	IT0106SS2T012PI	10	naturale	Cattivo	Buono	Fascia inerbita di 5 metri
ANGROGNA	IT0104SS2N013PI	14	naturale	Buono	Buono	Deroga in zona montana
ANTOLINA	IT0101SS1N015PI	5	naturale	Buono	Buono	Deroga in zona montana
ANZA	IT0101SS3N018PI	9	naturale	Buono	Buono	Deroga in zona montana
ANZA	IT0101SS2N017PI	32	naturale	Buono	Buono	Deroga in zona montana
ANZA	IT0101SS1N016PI	6	naturale	Buono	Buono	Deroga in zona montana
ANZOLA	IT0101SS1N019PI	7	naturale	Buono	Buono	Deroga in zona montana
ARBOGNA	IT0106SS2T021PI	19	naturale	Scarso	Non Buono	Fascia inerbita di 5 metri
ARSA	IT0101SS1N025PI	7	naturale	Buono	Buono	Deroga in zona montana
ARTOGNA	IT0101SS2N026PI	12	naturale	Elevato	Buono	Obbligo assolto
ARZOLA	IT0110SS1N028PI	5	naturale	Buono	Buono	Deroga in zona montana
ARZOLA DI MURAZZANO	IT0108SS2N027PI	18	naturale	Elevato	Buono	Obbligo assolto
ASSIETTA	IT0104SS1N030PI	5	naturale	Buono	Buono	Deroga in zona montana
BANNA	IT0106SS1T033PI	12	naturale	Sufficiente	Non Buono	Fascia inerbita di 5 metri
BANNA	IT0106SS2T034PI	54	naturale	Sufficiente	Buono	Fascia inerbita di 5 metri
BEALERA DEL CORSO	IT0106SS2N989PI	22	artificiale	Sufficiente	Buono	Deroga in zona montana
BEALERA DEL MOLINO	IT0106SS1T035PI	6	naturale	Sufficiente	Buono	Fascia inerbita di 5 metri
BEALERA GROSSA DEL MOLINO	IT0106SS1T036PI	7	naturale	Sufficiente	Buono	Fascia inerbita di 5 metri
BEALERA NUOVA	IT0106SS2N992PI	19	artificiale	Sufficiente	Non Buono	Fascia inerbita di 5 metri
BEDALE DEL CORSO-RIO TORTO	IT0104SS2N039PI	17	naturale	Sufficiente	Buono	Fascia inerbita di 5 metri
BEDALE S.GIULIANO	IT0104SS1N041PI	5	naturale	Buono	Buono	Deroga in zona montana
BEDALE TIBERT	IT0104SS1N042PI	9	naturale	Buono	Buono	Deroga in zona montana
BELBO	IT0108SS2N044PI	18	naturale	Sufficiente	Buono	Deroga in zona montana
BELBO	IT0105SS3T046PI	31	naturale	Sufficiente	Non Buono	Fascia inerbita di 5 metri
BELBO	IT0106SS3T047PI	18	naturale	Sufficiente	Buono	Fascia inerbita di 5 metri
BELBO	IT0108SS3N045PI	16	naturale	Sufficiente	Non Buono	Fascia inerbita di 5 metri
BELBO	IT0108SS1N043PI	18	naturale	Buono	Buono	Deroga in zona montana
BENDOLA	IT0106SS2T048PI	66	naturale	Buono	Buono	Fascia inerbita di 5 metri
BERRIA	IT0108SS1N049PI	8	naturale	Sufficiente	Buono	Deroga in zona montana
BESANTE	IT0110SS1N050PI	6	naturale	Buono	Buono	Deroga in zona montana
BOGLIONA	IT0108SS1N052PI	5	naturale	Buono	Buono	Fascia inerbita di 5 metri
BORBERA	IT0110SS2N055PI	29	naturale	Buono	Non Buono	Deroga in zona montana
BORBERA	IT0110SS3N056PI	17	naturale	Buono	Non Buono	Deroga in zona montana
BORBORE	IT0105SS1N057PI	9	naturale	Scarso	Non Buono	Fascia inerbita di 5 metri
BORBORE	IT0105SS2N058PI	25	naturale	Sufficiente	Buono	Fascia inerbita di 5 metri

Nome del corso d'acqua	Codice Corpo idrico ID_CI2021EUWISE	Lunghezza (km)	Naturale/ Artificiale	Stato Ecologico	Stato chimico	Obbligo BCAA4 punto b)
BORBORE	IT0105SS3N059PI	13	naturale	Scarso	Non Buono	Fascia inerbita di 5 metri
BORMIDA	IT0106SS4T067PI	34	naturale	Buono	Non Buono	Fascia inerbita di 5 metri
BORMIDA	IT0106SS4T068PI	9	naturale	Sufficiente	Non Buono	Fascia inerbita di 5 metri
BORMIDA	IT0108SS4N066PI	29	naturale	Sufficiente	Buono	Fascia inerbita di 5 metri
BORMIDA DI MILLESIMO	IT0108SS3N061PI	40	naturale	Scarso	Non Buono	Deroga in zona montana
BORMIDA DI MILLESIMO	IT0108SS4N062PI	27	naturale	Sufficiente	Non Buono	Deroga in zona montana
BORMIDA DI SPIGNO	IT0108SS3N063PI	10	naturale	Sufficiente	Non Buono	Deroga in zona montana
BORMIDA DI SPIGNO	IT0108SS3N064PI	15	naturale	Sufficiente	Non Buono	Deroga in zona montana
BORMIDA DI SPIGNO	IT0108SS3N065PI	9	naturale	Scarso	Non Buono	Fascia inerbita di 5 metri
BOVINA	IT0108SS2N071PI	10	naturale	Buono	Buono	Fascia inerbita di 5 metri
BRANZOLA	IT0106SS2T072PI	7	naturale	Sufficiente	Buono	Fascia inerbita di 5 metri
BROBBIO	IT0104SS2N075PI	26	naturale	Buono	Buono	Fascia inerbita di 5 metri
BRONDA	IT0104SS2N076PI	14	naturale	Sufficiente	Buono	Fascia inerbita di 5 metri
BUDELLO	IT0110SS2N079PI	11	naturale	Sufficiente	Buono	Fascia inerbita di 5 metri
CAIRASCA	IT0101SS2N081PI	14	naturale	Buono	Buono	Deroga in zona montana
CAMPIGLIA	IT0101SS2N082PI	9	naturale	Elevato	Buono	Obbligo assolto
CANALE CARLO ALBERTO	IT0106SS2N995PI	19	artificiale	Sufficiente	Buono	Fascia inerbita di 5 metri
CANALE CAVOUR	IT0106SS3N980PI	81	artificiale	Buono	Buono	Fascia inerbita di 5 metri
CANALE DEMANIALE DI CALUSO	IT0106SS2N987PI	26	artificiale	Buono	Buono	Fascia inerbita di 5 metri
CANALE DI CIGLIANO	IT0106SS3N983PI	32	artificiale	Buono	Buono	Fascia inerbita di 5 metri
CANALE DONDOGLIO	IT0106SS2T083PI	9	naturale	Sufficiente	Buono	Fascia inerbita di 5 metri
CANALE LANZA	IT0106SS2N994PI	17	artificiale	Sufficiente	Buono	Fascia inerbita di 5 metri
CANALE REGINA ELENA	IT0106SS3N988PI	25	artificiale	Buono	Buono	Fascia inerbita di 5 metri
CANILE	IT0108SS1N085PI	12	naturale	Sufficiente	Buono	Fascia inerbita di 5 metri
CANNERO DI R.	IT0101SS1N086PI	6	naturale	Buono	Buono	Deroga in zona montana
CANNOBINO	IT0101SS2N088PI	5	naturale	Buono	Buono	Deroga in zona montana
CANNOBINO	IT0101SS2N087PI	13	naturale	Buono	Buono	Deroga in zona montana
CANTARANE R.	IT0104SS1N089PI	6	naturale	Buono	Buono	Deroga in zona montana
CANTOGNO	IT0106SS2T090PI	11	naturale	Sufficiente	Buono	Fascia inerbita di 5 metri
CARAMAGNA	IT0110SS2N091PI	23	naturale	Buono	Buono	Fascia inerbita di 5 metri
CASOTTO	IT0104SS2N095PI	26	naturale	Buono	Buono	Deroga in zona montana
CASTELLANIA	IT0110SS2N096PI	14	naturale	Sufficiente	Buono	Fascia inerbita di 5 metri
CASTERNONE	IT0106SS2T098PI	29	naturale	Sufficiente	Buono	Fascia inerbita di 5 metri
CENISCHIA	IT0104SS2N102PI	25	naturale	Buono	Buono	Deroga in zona montana
CERONDA	IT0106SS2T103PI	51	naturale	Sufficiente	Non Buono	Fascia inerbita di 5 metri
CERVO	IT0106SS3D107PI	15	naturale	Sufficiente	Buono	Fascia inerbita di 5 metri
CERVO	IT0106SS3D108PI	31	naturale	Scarso	Buono	Fascia inerbita di 5 metri
CERVO	IT0101SS2N105PI	16	naturale	Buono	Buono	Deroga in zona montana
CERVO	IT0101SS2N106PI	6	naturale	Buono	Buono	Deroga in zona montana
CERVO	IT0101SS1N104PI	4	naturale	Buono	Buono	Deroga in zona montana
CEVETTA	IT0108SS2N109PI	14	naturale	Sufficiente	Buono	Fascia inerbita di 5 metri
CHERASCA	IT0108SS2N110PI	10	naturale	Sufficiente	Buono	Fascia inerbita di 5 metri
CHIAMOGNA	IT0106SS2T112PI	13	naturale	Sufficiente	Buono	Fascia inerbita di 5 metri
CHIEBBIA	IT0106SS2T114PI	13	naturale	Buono	Buono	Fascia inerbita di 5 metri
CHISOLA	IT0104SS1N115PI	16	naturale	Scarso	Buono	Fascia inerbita di 5 metri
CHISOLA	IT0106SS3D117PI	24	naturale	Scarso	Buono	Fascia inerbita di 5 metri
CHISOLA	IT0106SS2D116PI	41	naturale	Sufficiente	Buono	Fascia inerbita di 5 metri
CHISONE	IT0104SS1N118PI	11	naturale	Buono	Buono	Deroga in zona montana

Nome del corso d'acqua	Codice Corpo idrico ID_CI2021EUWISE	Lunghezza (km)	Naturale/ Artificiale	Stato Ecologico	Stato chimico	Obbligo BCAA4 punto b)
CHISONE	IT0104SS2N119PI	21	naturale	Buono	Buono	Deroga in zona montana
CHISONE	IT0104SS3N120PI	24	naturale	Buono	Buono	Deroga in zona montana
CHISONE	IT0106SS3F121PI	14	naturale	Buono	Buono	Fascia inerbita di 5 metri
CHIUSELLA	IT0101SS1N122PI	6	naturale	Buono	Buono	Deroga in zona montana
CHIUSELLA	IT0101SS2N123PI	18	naturale	Buono	Buono	Deroga in zona montana
CHIUSELLA	IT0106SS3F124PI	20	naturale	Sufficiente	Buono	Fascia inerbita di 5 metri
CHIUSSUMA	IT0101SS1N125PI	8	naturale	Elevato	Buono	Obbligo assolto
CLAREA	IT0104SS1N127PI	6	naturale	Buono	Buono	Deroga in zona montana
COLLA	IT0104SS2N130PI	21	naturale	Buono	Non Buono	Fascia inerbita di 5 metri
COLLA	IT0104SS1N129PI	4	naturale	Buono	Buono	Deroga in zona montana
COLOBRIO	IT0105SS2N131PI	7	naturale	Sufficiente	Buono	Fascia inerbita di 5 metri
COMBA CIAMPIANO	IT0104SS1N133PI	6	naturale	Buono	Buono	Deroga in zona montana
COMBAMALA	IT0104SS1N143PI	7	naturale	Buono	Buono	Deroga in zona montana
CORSAGLIA	IT0104SS2N147PI	22	naturale	Buono	Buono	Deroga in zona montana
CORSAGLIA	IT0104SS3N148PI	17	naturale	Buono	Buono	Fascia inerbita di 5 metri
CORSAGLIA	IT0104SS1N146PI	6	naturale	Buono	Buono	Deroga in zona montana
CRAVAGLIA	IT0110SS2N150PI	13	naturale	Sufficiente	Buono	Deroga in zona montana
CREMOSINO	IT0110SS1N151PI	6	naturale	Buono	Buono	Fascia inerbita di 5 metri
CROSA	IT0104SS1N153PI	6	naturale	Buono	Buono	Deroga in zona montana
CROT	IT0101SS1N156PI	6	naturale	Buono	Buono	Deroga in zona montana
CURONE	IT0110SS1N157PI	7	naturale	Buono	Buono	Deroga in zona montana
CURONE	IT0106SS3F159PI	17	naturale	Sufficiente	Non Buono	Fascia inerbita di 5 metri
CURONE	IT0110SS2N158PI	22	naturale	Buono	Buono	Deroga in zona montana
DEVERO	IT0101SS2N162PI	21	naturale	Buono	Buono	Deroga in zona montana
Di Valle-Scaricatore della Roggia di Valle-Breme	IT03N0083531IR	24	naturale	Sufficiente	Buono	Fascia inerbita di 5 metri
DIVERIA	IT0101SS3N164PI	11	naturale	Buono	Buono	Deroga in zona montana
DIVERIA	IT0101SS2N163PI	7	naturale	Buono	Buono	Deroga in zona montana
DORA BALTEA	IT0101GH4N166PI	10	naturale	Buono	Buono	Deroga in zona montana
DORA BALTEA	IT0106GH4F167PI	29	naturale	Buono	Buono	Fascia inerbita di 5 metri
DORA BALTEA	IT0106GH4F168PI	28	naturale	Buono	Non Buono	Fascia inerbita di 5 metri
DORA DI BARDONECCHIA	IT0104SS2N169PI	46	fortemente modificato	Buono	Buono	Deroga in zona montana
DORA RIPARIA	IT0104SS3N975PI	16	naturale	Buono	Buono	Deroga in zona montana
DORA RIPARIA	IT0104SS3N170PI	18	fortemente modificato	Buono	Buono	Deroga in zona montana
DORA RIPARIA	IT0104SS3N171PI	20	fortemente modificato	Buono	Buono	Deroga in zona montana
DORA RIPARIA	IT0104SS3N172PI	19	naturale	Sufficiente	Buono	Fascia inerbita di 5 metri
DORA RIPARIA	IT0106SS4F173PI	34	naturale	Sufficiente	Buono	Fascia inerbita di 5 metri
DUGGIA	IT0101SS1N175PI	8	naturale	Buono	Buono	Deroga in zona montana
EGUA	IT0101SS2N176PI	11	naturale	Buono	Buono	Deroga in zona montana
ELLERO	IT0104SS2N178PI	19	naturale	Buono	Buono	Fascia inerbita di 5 metri
ELLERO	IT0106SS3F180PI	12	naturale	Sufficiente	Buono	Fascia inerbita di 5 metri
ELLERO	IT0104SS3N179PI	7	naturale	Buono	Buono	Fascia inerbita di 5 metri
ELLERO	IT0104SS1N177PI	4	naturale	Buono	Buono	Deroga in zona montana
ELVO	IT0106SS3D183PI	36	naturale	Sufficiente	Non Buono	Fascia inerbita di 5 metri
ELVO	IT0101SS2N182PI	17	naturale	Buono	Buono	Deroga in zona montana
ELVO	IT0101SS1N181PI	4	naturale	Buono	Buono	Deroga in zona montana

Nome del corso d'acqua	Codice Corpo idrico ID_CI2021EUWISE	Lunghezza (km)	Naturale/ Artificiale	Stato Ecologico	Stato chimico	Obbligo BCAA4 punto b)
ERMENA T.	IT0104SS1N184PI	9	naturale	Buono	Buono	Fascia inerbita di 5 metri
ERNO	IT0101SS2N185PI	14	naturale	Sufficiente	Buono	Fascia inerbita di 5 metri
ERRO	IT0108SS3N187PI	13	naturale	Buono	Buono	Fascia inerbita di 5 metri
ERRO	IT0110SS3N186PI	14	naturale	Sufficiente	Non Buono	Deroga in zona montana
EUGIO	IT0101SS2N188PI	6	naturale	Buono	Buono	Deroga in zona montana
F.SO DELLA ACQUA NERA	IT0106SS1T189PI	5	naturale	Sufficiente	Buono	Fascia inerbita di 5 metri
F.SO GEOLA	IT0106SS1T190PI	8	naturale	Sufficiente	Buono	Fascia inerbita di 5 metri
F.SO MEIA	IT0106SS2T191PI	16	naturale	Sufficiente	Buono	Fascia inerbita di 5 metri
F.SO PELLISOTTO	IT0106SS1T192PI	5	naturale	Sufficiente	Buono	Fascia inerbita di 5 metri
FANDAGLIA	IT0106SS2T193PI	14	naturale	Buono	Buono	Fascia inerbita di 5 metri
FAVRIASCA	IT0106SS1T194PI	5	naturale	Sufficiente	Buono	Fascia inerbita di 5 metri
FISCA	IT0106SS2T196PI	25	naturale	Sufficiente	Buono	Fascia inerbita di 5 metri
FIUMETTA	IT0101SS2N197PI	9	naturale	Buono	Buono	Deroga in zona montana
FONTANA NATA	IT0104SS1N199PI	5	naturale	Buono	Buono	Deroga in zona montana
FORZO	IT0101SS2N200PI	10	naturale	Buono	Buono	Deroga in zona montana
FOSSO CALVENZA	IT0106SS1T201PI	6	naturale	Sufficiente	Buono	Fascia inerbita di 5 metri
FOSSO DELLE OSSA	IT0106SS1T203PI	5	naturale	Sufficiente	Buono	Fascia inerbita di 5 metri
FOSSO RESE	IT0106SS2T205PI	6	naturale	Sufficiente	Buono	Fascia inerbita di 5 metri
GALLENCA	IT0101SS2N210PI	15	naturale	Buono	Buono	Fascia inerbita di 5 metri
GAMINELLA	IT0106SS2T214PI	37	naturale	Cattivo	Buono	Fascia inerbita di 5 metri
GAMINELLA DI GABIANO	IT0105SS1N213PI	6	naturale	Scarso	Buono	Fascia inerbita di 5 metri
GATTOLA	IT0106SS1T216PI	16	naturale	Sufficiente	Buono	Fascia inerbita di 5 metri
GELASSA	IT0104SS1N217PI	7	naturale	Buono	Buono	Deroga in zona montana
GERARDO	IT0104SS2N218PI	9	naturale	Buono	Buono	Deroga in zona montana
GERMANASCA	IT0104SS2N222PI	43	naturale	Buono	Buono	Deroga in zona montana
GERMANASCA DI MASSELLO	IT0104SS2N219PI	22	naturale	Elevato	Buono	Obbligo assolto
GESSO	IT0104SS3N225PI	11	naturale	Buono	Buono	Deroga in zona montana
GESSO	IT0104SS3N226PI	15	naturale	Scarso	Buono	Fascia inerbita di 5 metri
GESSO DELLA VALLETTA	IT0104SS2N223PI	27	naturale	Buono	Buono	Deroga in zona montana
GESSO DI ENTRACQUE	IT0104SS2N224PI	42	naturale	Buono	Buono	Deroga in zona montana
GHERLOBBIA	IT0108SS1N227PI	7	naturale	Sufficiente	Buono	Fascia inerbita di 5 metri
GHIANDONE	IT0106SS2T228PI	24	naturale	Sufficiente	Buono	Fascia inerbita di 5 metri
GHIDONE	IT0106SS2T229PI	11	naturale	Sufficiente	Buono	Fascia inerbita di 5 metri
GHIO	IT0104SS1N230PI	5	naturale	Buono	Buono	Deroga in zona montana
GHISONE	IT0106SS2T231PI	20	naturale	Sufficiente	Buono	Fascia inerbita di 5 metri
GIARDINETTO	IT0106SS1T232PI	5	naturale	Sufficiente	Buono	Fascia inerbita di 5 metri
GILBA	IT0104SS2N234PI	12	naturale	Buono	Buono	Deroga in zona montana
GORZENTE	IT0110SS2N237PI	17	naturale	Sufficiente	Buono	Deroga in zona montana
GRAN DUBBIONE T.	IT0104SS2N239PI	5	naturale	Buono	Buono	Deroga in zona montana
GRANA	IT0105SS2N243PI	19	naturale	Sufficiente	Buono	Fascia inerbita di 5 metri
GRANA	IT0105SS1N242PI	10	naturale	Sufficiente	Buono	Fascia inerbita di 5 metri
GRANA	IT0106SS3T244PI	21	naturale	Sufficiente	Buono	Fascia inerbita di 5 metri
GRANA DI BAGNOLO	IT0106SS2T240PI	22	naturale	Sufficiente	Buono	Fascia inerbita di 5 metri
GRANA MELLEA	IT0106SS3F241PI	24	naturale	Sufficiente	Buono	Fascia inerbita di 5 metri
GRANA-MELLEA	IT0104SS2N246PI	29	naturale	Buono	Buono	Fascia inerbita di 5 metri
GRANA-MELLEA	IT0104SS1N245PI	5	naturale	Buono	Buono	Deroga in zona montana
GRANA-MELLEA	IT0106SS3F247PI	16	naturale	Sufficiente	Buono	Fascia inerbita di 5 metri
GRAVIO	IT0104SS2N250PI	11	naturale	Buono	Buono	Deroga in zona montana

Nome del corso d'acqua	Codice Corpo idrico ID_CI2021EUWISE	Lunghezza (km)	Naturale/ Artificiale	Stato Ecologico	Stato chimico	Obbligo BCAA4 punto b)
GRAVIO DI CONDOVE	IT0104SS2N249PI	14	naturale	Buono	Buono	Deroga in zona montana
GRUE	IT0110SS1N253PI	5	naturale	Buono	Buono	Deroga in zona montana
GRUE	IT0106SS2D255PI	20	naturale	Scarso	Buono	Fascia inerbita di 5 metri
GRUE	IT0110SS2N254PI	15	naturale	Buono	Buono	Fascia inerbita di 5 metri
GUARABIONE	IT0106SS2T256PI	18	naturale	Sufficiente	Buono	Fascia inerbita di 5 metri
IL NAVILOTTO	IT0106SS2N993PI	18	artificiale	Sufficiente	Buono	Fascia inerbita di 5 metri
INGAGNA T.	IT0101SS2N262PI	13	naturale	Scarso	Buono	Deroga in zona montana
ISORNO	IT0101SS2N265PI	32	naturale	Buono	Buono	Deroga in zona montana
L`ARLETTA	IT0106SS2T266PI	11	naturale	Sufficiente	Buono	Fascia inerbita di 5 metri
L`ODDA	IT0106SS2T267PI	17	naturale	Sufficiente	Buono	Fascia inerbita di 5 metri
LA GRUA	IT0106SS2T268PI	8	naturale	Sufficiente	Buono	Fascia inerbita di 5 metri
LANCA DELLA CASTAGNA	IT0106SS1T269PI	6	naturale	Sufficiente	Buono	Fascia inerbita di 5 metri
LAUX	IT0104SS1N272PI	6	naturale	Buono	Buono	Deroga in zona montana
LEMINA	IT0104SS1N273PI	10	naturale	Sufficiente	Buono	Deroga in zona montana
LEMINA	IT0106SS2T274PI	23	naturale	Sufficiente	Buono	Fascia inerbita di 5 metri
LEMME	IT0110SS2N276PI	26	naturale	Sufficiente	Non Buono	Fascia inerbita di 5 metri
LEMME	IT0106SS3F277PI	18	naturale	Sufficiente	Buono	Fascia inerbita di 5 metri
LEMME	IT0110SS1N275PI	11	naturale	Buono	Buono	Deroga in zona montana
LEONA	IT0105SS2N279PI	13	naturale	Scarso	Buono	Fascia inerbita di 5 metri
LIRONE	IT0106SS2T280PI	10	naturale	Sufficiente	Buono	Fascia inerbita di 5 metri
LOANA	IT0101SS2N282PI	10	naturale	Elevato	Buono	Obbligo assolto
LURISIA	IT0104SS2N284PI	10	naturale	Buono	Buono	Deroga in zona montana
LUSERNA	IT0104SS2N285PI	11	naturale	Buono	Buono	Deroga in zona montana
MAGGIOLINO	IT0105SS1N286PI	7	naturale	Sufficiente	Buono	Fascia inerbita di 5 metri
MAIRA	IT0104SS3N288PI	23	naturale	Buono	Buono	Deroga in zona montana
MAIRA	IT0104SS3N289PI	17	naturale	Buono	Buono	Fascia inerbita di 5 metri
MAIRA	IT0104SS2N287PI	29	naturale	Buono	Buono	Deroga in zona montana
MAIRA	IT0106SS4F292PI	19	naturale	Sufficiente	Buono	Fascia inerbita di 5 metri
MAIRA	IT0106SS3F290PI	12	naturale	Scarso	Buono	Fascia inerbita di 5 metri
MAIRA	IT0106SS3F291PI	19	naturale	Sufficiente	Non Buono	Fascia inerbita di 5 metri
MALONE	IT0101SS2N294PI	14	naturale	Buono	Buono	Fascia inerbita di 5 metri
MALONE	IT0101SS1N293PI	7	naturale	Buono	Buono	Deroga in zona montana
MALONE	IT0106SS3D295PI	27	naturale	Sufficiente	Buono	Fascia inerbita di 5 metri
MARCHIAZZA	IT0106SS1T296PI	13	naturale	Sufficiente	Non Buono	Fascia inerbita di 5 metri
MARCHIAZZA	IT0106SS2T297PI	28	naturale	Scarso	Buono	Fascia inerbita di 5 metri
MARCOVA	IT0106SS2T298PI	29	naturale	Sufficiente	Buono	Fascia inerbita di 5 metri
MARMAZZA	IT0101SS1N300PI	6	naturale	Buono	Buono	Deroga in zona montana
MARMORA	IT0104SS2N301PI	14	naturale	Buono	Buono	Deroga in zona montana
MASTALLONE	IT0101SS1N302PI	5	naturale	Buono	Buono	Deroga in zona montana
MASTALLONE	IT0101SS2N303PI	41	naturale	Buono	Buono	Deroga in zona montana
MAUDAGNA	IT0104SS2N304PI	23	naturale	Buono	Buono	Deroga in zona montana
MEDRIO	IT0108SS1N305PI	11	naturale	Cattivo	Buono	Fascia inerbita di 5 metri
MEINIA	IT0105SS1N306PI	6	naturale	Sufficiente	Buono	Fascia inerbita di 5 metri
MELETTA	IT0106SS2T307PI	62	naturale	Scarso	Buono	Fascia inerbita di 5 metri
MELEZZO OCCIDENTALE	IT0101SS2N308PI	15	naturale	Buono	Buono	Deroga in zona montana
MELEZZO ORIENTALE	IT0101SS2N309PI	30	naturale	Buono	Buono	Deroga in zona montana
MELLE T.	IT0104SS1N310PI	5	naturale	Buono	Buono	Deroga in zona montana
MELLEA	IT0105SS2N311PI	10	naturale	Scarso	Buono	Fascia inerbita di 5 metri

Nome del corso d'acqua	Codice Corpo idrico ID_CI2021EUWISE	Lunghezza (km)	Naturale/ Artificiale	Stato Ecologico	Stato chimico	Obbligo BCAA4 punto b)
MERI	IT0110SS1N312PI	5	naturale	Buono	Non Buono	Deroga in zona montana
MOLETTA	IT0104SS1N314PI	5	naturale	Buono	Buono	Deroga in zona montana
MOLINA	IT0106SS2T315PI	11	naturale	Sufficiente	Buono	Fascia inerbita di 5 metri
MOLLASCO	IT0104SS2N316PI	8	naturale	Buono	Buono	Deroga in zona montana
MOLOGNA	IT0106SS1T317PI	8	naturale	Sufficiente	Buono	Fascia inerbita di 5 metri
MONALE DI R.	IT0105SS2N318PI	8	naturale	Sufficiente	Buono	Fascia inerbita di 5 metri
MONDALAVIA	IT0106SS2T319PI	26	naturale	Sufficiente	Buono	Fascia inerbita di 5 metri
MONGIA	IT0104SS1N320PI	6	naturale	Buono	Buono	Deroga in zona montana
MONGIA	IT0104SS2N321PI	20	naturale	Buono	Buono	Fascia inerbita di 5 metri
Morabiano-Po Morto Lomellino	IT03N0081221IR	12	naturale	Scarso	Non Buono	Fascia inerbita di 5 metri
MORRA	IT0108SS1N324PI	7	naturale	Sufficiente	Non Buono	Fascia inerbita di 5 metri
NAVIGLIO DI IVREA	IT0106SS3N981PI	71	artificiale	Buono	Buono	Fascia inerbita di 5 metri
NAVIGLIO LANGOSCO	IT0106SS3N990PI	44	artificiale	Buono	Buono	Fascia inerbita di 5 metri
NAVIGLIO SFORZESCO	IT0106SS2N991PI	34	artificiale	Buono	Buono	Fascia inerbita di 5 metri
NEGRONE	ITIR04SS2N328IR	15	naturale	Buono	Buono	Deroga in zona montana
NEIRONE	IT0110SS2N329PI	6	naturale	Buono	Buono	Fascia inerbita di 5 metri
NERAISSA DI VINADIO	IT0104SS1N330PI	5	naturale	Buono	Buono	Deroga in zona montana
NIERE	IT0104SS1N332PI	7	naturale	Buono	Buono	Fascia inerbita di 5 metri
NIZZA	IT0105SS2N333PI	12	naturale	Sufficiente	Buono	Fascia inerbita di 5 metri
NOCE	IT0106SS2T335PI	15	naturale	Scarso	Buono	Fascia inerbita di 5 metri
OITANA	IT0106SS2T337PI	32	naturale	Scarso	Buono	Fascia inerbita di 5 metri
OLOBBIA	IT0106SS2T339PI	17	naturale	Sufficiente	Buono	Fascia inerbita di 5 metri
OLOCCHIA	IT0101SS2N340PI	11	naturale	Buono	Buono	Deroga in zona montana
ORBA	IT0110SS3N343PI	26	naturale	Buono	Non Buono	Fascia inerbita di 5 metri
ORBA	IT0106SS3F344PI	35	naturale	Sufficiente	Non Buono	Fascia inerbita di 5 metri
ORCO	IT0101GH1N345PI	9	naturale	Buono	Buono	Deroga in zona montana
ORCO	IT0101SS3N347PI	17	naturale	Buono	Buono	Deroga in zona montana
ORCO	IT0101SS2N346PI	17	naturale	Buono	Buono	Deroga in zona montana
ORCO	IT0106SS4F349PI	13	naturale	Buono	Buono	Fascia inerbita di 5 metri
ORCO	IT0106SS3F348PI	28	naturale	Buono	Buono	Fascia inerbita di 5 metri
OREMO	IT0106SS2F351PI	18	naturale	Sufficiente	Buono	Fascia inerbita di 5 metri
OROPA	IT0101SS2N352PI	13	naturale	Buono	Buono	Fascia inerbita di 5 metri
OSSONA	IT0110SS2N353PI	18	naturale	Buono	Buono	Fascia inerbita di 5 metri
OTTERIA	IT0106SS1T355PI	5	naturale	Sufficiente	Buono	Fascia inerbita di 5 metri
OVESCA	IT0101SS2N356PI	35	naturale	Buono	Buono	Deroga in zona montana
OVRANO	IT0108SS1N357PI	6	naturale	Buono	Buono	Deroga in zona montana
PASCONE	IT0101SS1N360PI	5	naturale	Buono	Buono	Deroga in zona montana
PELLICE	IT0104SS2N362PI	52	naturale	Buono	Buono	Deroga in zona montana
PELLICE	IT0106SS3F363PI	15	naturale	Sufficiente	Buono	Fascia inerbita di 5 metri
PELLICE	IT0106SS3F364PI	16	naturale	Buono	Buono	Fascia inerbita di 5 metri
PELLICE	IT0104SS1N361PI	3	naturale	Buono	Buono	Deroga in zona montana
PELLINO	IT0101SS1N365PI	6	naturale	Buono	Buono	Fascia inerbita di 5 metri
PESCONE	IT0101SS2N367PI	10	naturale	Buono	Buono	Fascia inerbita di 5 metri
PESIO	IT0104SS1N368PI	6	naturale	Elevato	Buono	Obbligo assolto
PESIO	IT0104SS2N369PI	23	naturale	Buono	Buono	Fascia inerbita di 5 metri
PESIO	IT0106SS3F370PI	18	naturale	Buono	Buono	Fascia inerbita di 5 metri
PIANTONETTO	IT0101SS2N374PI	12	naturale	Buono	Buono	Deroga in zona montana
PIOSSASCO	IT0104SS1N375PI	6	naturale	Buono	Buono	Deroga in zona montana

Nome del corso d'acqua	Codice Corpo idrico ID_CI2021EUWISE	Lunghezza (km)	Naturale/ Artificiale	Stato Ecologico	Stato chimico	Obbligo BCAA4 punto b)
PIOTA	IT0110SS2N376PI	21	naturale	Sufficiente	Non Buono	Fascia inerbita di 5 metri
PISSAGLIO DI BRUZOLO	IT0104SS1N377PI	8	naturale	Buono	Non Buono	Deroga in zona montana
PO	IT0104SS1N379PI	48	naturale	Buono	Non Buono	Deroga in zona montana
PO	IT0106SS4T386PI	24	naturale	Sufficiente	Non Buono	Fascia inerbita di 5 metri
PO	IT0104SS2N380PI	58	naturale	Buono	Non Buono	Fascia inerbita di 5 metri
PO	IT0106SS5T387PI	27	naturale	Sufficiente	Buono	Fascia inerbita di 5 metri
PO	IT0106SS5T388PI	13	naturale	Sufficiente	Non Buono	Fascia inerbita di 5 metri
PO	IT0106SS4D382PI	37	naturale	Sufficiente	Buono	Fascia inerbita di 5 metri
PO	IT0106SS4D383PI	14	naturale	Sufficiente	Non Buono	Fascia inerbita di 5 metri
PO	IT0106SS4D384PI	34	naturale	Sufficiente	Non Buono	Fascia inerbita di 5 metri
PO	IT0106SS4D999PI	17	naturale	Sufficiente	Buono	Fascia inerbita di 5 metri
PO	IT0106SS4T385PI	28	naturale	Sufficiente	Buono	Fascia inerbita di 5 metri
PO	IT0106SS3F381PI	23	naturale	Sufficiente	Buono	Fascia inerbita di 5 metri
PO MORTO	IT0106SS1T378PI	5	naturale	Sufficiente	Buono	Fascia inerbita di 5 metri
POGLIOLA	IT0106SS2T390PI	16	naturale	Sufficiente	Buono	Fascia inerbita di 5 metri
PONZONE	IT0101SS1N391PI	8	naturale	Scarso	Buono	Deroga in zona montana
PREDASSO	IT0110SS2N394PI	17	naturale	Sufficiente	Buono	Fascia inerbita di 5 metri
PREIT	IT0104SS2N395PI	12	naturale	Buono	Buono	Deroga in zona montana
QUARTO	IT0105SS2N397PI	11	naturale	Sufficiente	Buono	Fascia inerbita di 5 metri
R. ASINARO	IT0105SS2N399PI	18	naturale	Sufficiente	Buono	Fascia inerbita di 5 metri
R. BERLINO	IT0108SS1N403PI	5	naturale	Sufficiente	Buono	Deroga in zona montana
R. CHIAMAGNA DI S. SECONDO	IT0106SS1T407PI	6	naturale	Sufficiente	Buono	Deroga in zona montana
R. CHIAPINETTO	IT0104SS1N408PI	6	naturale	Buono	Buono	Deroga in zona montana
R. COLOBIASCA	IT0101SS1N410PI	7	naturale	Buono	Buono	Deroga in zona montana
R. CORRENTE	IT0104SS1N413PI	6	naturale	Sufficiente	Buono	Deroga in zona montana
R. DARDAGNA	IT0105SS1N416PI	10	naturale	Cattivo	Buono	Fascia inerbita di 5 metri
R. DEGLI ABBEVERATOI	IT0106SS2T417PI	7	naturale	Sufficiente	Buono	Fascia inerbita di 5 metri
R. DEL VALLONE DI S. ANDREA	IT0106SS1T421PI	5	naturale	Sufficiente	Buono	Fascia inerbita di 5 metri
R. DEL VARI	IT0105SS2N422PI	6	naturale	Sufficiente	Buono	Fascia inerbita di 5 metri
R. DELL`UJA	IT0101SS1N426PI	5	naturale	Buono	Buono	Deroga in zona montana
R. DELLA GERA	IT0105SS1N427PI	7	naturale	Sufficiente	Buono	Fascia inerbita di 5 metri
R. DELLA MADONNA	IT0108SS1N428PI	5	naturale	Buono	Buono	Deroga in zona montana
R. DELLA VALLE	IT0105SS1N429PI	6	naturale	Sufficiente	Buono	Fascia inerbita di 5 metri
R. DELLE REDINI	IT0106SS1T431PI	8	naturale	Sufficiente	Buono	Fascia inerbita di 5 metri
R. DI PALLERA	IT0106SS1T436PI	12	naturale	Sufficiente	Buono	Fascia inerbita di 5 metri
R. DI SERRALUNGA	IT0105SS1N439PI	5	naturale	Sufficiente	Buono	Fascia inerbita di 5 metri
R. DI VALLE FEA	IT0105SS1N441PI	5	naturale	Sufficiente	Buono	Fascia inerbita di 5 metri
R. DI VALLORIATE	IT0104SS1N442PI	7	naturale	Buono	Buono	Deroga in zona montana
R. ENVERS	IT0104SS1N443PI	5	naturale	Buono	Buono	Deroga in zona montana
R. FENILS	IT0104SS1N444PI	5	naturale	Buono	Buono	Deroga in zona montana
R. GAMBULOGNI	IT0108SS1N446PI	5	naturale	Buono	Buono	Deroga in zona montana
R. GERONDE	IT0104SS1N447PI	5	naturale	Buono	Buono	Deroga in zona montana
R. GIANDULA	IT0104SS1N448PI	7	naturale	Buono	Buono	Deroga in zona montana
R. GRANOZZA	IT0110SS1N449PI	6	naturale	Buono	Buono	Fascia inerbita di 5 metri
R. IL RONZANO	IT0106SS2T450PI	5	naturale	Sufficiente	Buono	Fascia inerbita di 5 metri
R. LA VARDESA	IT0105SS2N451PI	16	naturale	Sufficiente	Buono	Fascia inerbita di 5 metri
R. LUIA	IT0108SS1N454PI	5	naturale	Buono	Buono	Deroga in zona montana
R. MAGGIORE	IT0105SS2N455PI	9	naturale	Sufficiente	Buono	Fascia inerbita di 5 metri

Nome del corso d'acqua	Codice Corpo idrico ID_CI2021EUWISE	Lunghezza (km)	Naturale/ Artificiale	Stato Ecologico	Stato chimico	Obbligo BCAA4 punto b)
R. MERDARELLO	IT0104SS1N456PI	5	naturale	Sufficiente	Buono	Deroga in zona montana
R. MISERIA	IT0110SS2N457PI	7	naturale	Buono	Buono	Deroga in zona montana
R. NOVARESE	IT0105SS1N458PI	7	naturale	Sufficiente	Buono	Fascia inerbita di 5 metri
R. POGALLO	IT0101SS2N462PI	23	naturale	Buono	Buono	Fascia inerbita di 5 metri
R. QUALBA	IT0101SS1N463PI	6	naturale	Buono	Buono	Deroga in zona montana
R. RABENGO	IT0105SS1N464PI	6	naturale	Sufficiente	Buono	Fascia inerbita di 5 metri
R. REDABUE	IT0106SS1T466PI	8	naturale	Sufficiente	Buono	Fascia inerbita di 5 metri
R. REQUAGLIOLO	IT0110SS1N467PI	5	naturale	Sufficiente	Buono	Fascia inerbita di 5 metri
R. RILAVETTO	IT0106SS2T468PI	12	naturale	Sufficiente	Buono	Fascia inerbita di 5 metri
R. RORDO O VERNERA	IT0106SS1T471PI	7	naturale	Sufficiente	Buono	Fascia inerbita di 5 metri
R. SAULERA	IT0101SS1N473PI	5	naturale	Buono	Buono	Deroga in zona montana
R. SCAPIANO	IT0106SS1T475PI	6	naturale	Sufficiente	Buono	Fascia inerbita di 5 metri
R. SECCO DI ORSECCO	IT0110SS1N476PI	6	naturale	Buono	Buono	Fascia inerbita di 5 metri
R. STAMPASSO	IT0106SS1T481PI	9	naturale	Sufficiente	Buono	Fascia inerbita di 5 metri
R. STURELLA	IT0105SS1N482PI	5	naturale	Sufficiente	Buono	Fascia inerbita di 5 metri
R.BISINGANA	IT0106SS2T489PI	15	naturale	Sufficiente	Buono	Fascia inerbita di 5 metri
R.MARCA	IT0105SS2N490PI	11	naturale	Sufficiente	Buono	Fascia inerbita di 5 metri
R.RETORTINO	IT0106SS1T492PI	9	naturale	Sufficiente	Buono	Fascia inerbita di 5 metri
REA	IT0108SS2N495PI	33	naturale	Sufficiente	Buono	Fascia inerbita di 5 metri
REGRINDO	IT0106SS1T496PI	6	naturale	Sufficiente	Buono	Fascia inerbita di 5 metri
Riadino	IT03N0083591IR	5	naturale	Scarso	Non Buono	Fascia inerbita di 5 metri
RIALE SAN CARLO	IT0101SS1N500PI	6	naturale	Buono	Buono	Deroga in zona montana
RIASSOLO	IT0106SS2T501PI	23	naturale	Sufficiente	Buono	Fascia inerbita di 5 metri
RIAVOLO	IT0108SS2N502PI	12	naturale	Sufficiente	Buono	Fascia inerbita di 5 metri
RIBORDONE	IT0101SS1N503PI	9	naturale	Buono	Buono	Deroga in zona montana
RICCHIAGLIO	IT0101SS2N504PI	7	naturale	Buono	Non Buono	Deroga in zona montana
RIDONE	IT0105SS2N506PI	14	naturale	Sufficiente	Buono	Fascia inerbita di 5 metri
RILATE	IT0105SS2N509PI	15	naturale	Cattivo	Buono	Fascia inerbita di 5 metri
RIO BARONINA	IT0106SS1T517PI	5	naturale	Sufficiente	Buono	Fascia inerbita di 5 metri
RIO BODRO	IT0101SS1N518PI	6	naturale	Buono	Buono	Deroga in zona montana
RIO BRAGNA	IT0105SS1N520PI	7	naturale	Cattivo	Buono	Fascia inerbita di 5 metri
RIO CALVENZA	IT0106SS1T524PI	9	naturale	Sufficiente	Buono	Fascia inerbita di 5 metri
RIO CAPRARO	IT0110SS1N525PI	6	naturale	Sufficiente	Buono	Deroga in zona montana
RIO CARCANA	IT0106SS1T526PI	6	naturale	Sufficiente	Buono	Fascia inerbita di 5 metri
RIO CARDINE	IT0106SS2T527PI	8	naturale	Sufficiente	Buono	Fascia inerbita di 5 metri
RIO CERVINO	IT0106SS2T532PI	16	naturale	Scarso	Buono	Fascia inerbita di 5 metri
RIO CERVINO	IT0108SS1N531PI	6	naturale	Buono	Buono	Fascia inerbita di 5 metri
RIO CLAPIER	IT0104SS1N535PI	6	naturale	Buono	Buono	Deroga in zona montana
RIO D`ANZUNO	IT0101SS1N541PI	7	naturale	Buono	Buono	Deroga in zona montana
RIO DEI COTTI	IT0108SS1N543PI	5	naturale	Buono	Buono	Fascia inerbita di 5 metri
RIO DELL`ACQUA	IT0106SS2T551PI	22	naturale	Sufficiente	Buono	Fascia inerbita di 5 metri
RIO DELLA FAME	IT0106SS1T555PI	6	naturale	Sufficiente	Buono	Fascia inerbita di 5 metri
RIO DELLA MADDALENA	IT0106SS2T556PI	9	naturale	Sufficiente	Buono	Fascia inerbita di 5 metri
RIO DELLA VALLE	IT0106SS2T561PI	10	naturale	Sufficiente	Buono	Fascia inerbita di 5 metri
RIO DELLA VALLE RITTANA	IT0104SS1N560PI	6	naturale	Buono	Buono	Deroga in zona montana
RIO DELLA VIANA	IT0101SS2N563PI	8	naturale	Buono	Buono	Deroga in zona montana
RIO DELLE MOGLIASSE	IT0106SS1T565PI	8	naturale	Sufficiente	Buono	Fascia inerbita di 5 metri
RIO DELLE RAVINE	IT0101SS1N566PI	6	naturale	Buono	Buono	Deroga in zona montana

Nome del corso d'acqua	Codice Corpo idrico ID_CI2021EUWISE	Lunghezza (km)	Naturale/ Artificiale	Stato Ecologico	Stato chimico	Obbligo BCAA4 punto b)
RIO DI ABRAMO	IT0105SS1N569PI	5	naturale	Sufficiente	Buono	Fascia inerbita di 5 metri
RIO DI CALIOGNA	IT0108SS2N573PI	5	naturale	Sufficiente	Buono	Fascia inerbita di 5 metri
RIO DI RICOREZZO	IT0108SS2N577PI	10	naturale	Buono	Buono	Fascia inerbita di 5 metri
RIO DI VALLE MAGGIORE	IT0105SS2N582PI	12	naturale	Scarso	Buono	Fascia inerbita di 5 metri
RIO DORA	IT0105SS1N586PI	6	naturale	Sufficiente	Buono	Fascia inerbita di 5 metri
RIO ESSA	IT0106SS2T587PI	13	naturale	Sufficiente	Buono	Fascia inerbita di 5 metri
RIO FALMENTA	IT0101SS1N588PI	8	naturale	Elevato	Buono	Obbligo assolto
RIO FREIDANO	IT0106SS1T596PI	8	naturale	Sufficiente	Buono	Fascia inerbita di 5 metri
RIO GALAMBRA	IT0104SS1N597PI	6	naturale	Buono	Buono	Deroga in zona montana
RIO GAMBONE	IT0104SS1N598PI	6	naturale	Buono	Buono	Fascia inerbita di 5 metri
RIO INTERSILE	IT0104SS1N601PI	6	naturale	Buono	Buono	Deroga in zona montana
RIO LANLONZA	IT0108SS1N603PI	7	naturale	Sufficiente	Buono	Fascia inerbita di 5 metri
RIO LAVASSINA	IT0106SS1T606PI	5	naturale	Sufficiente	Buono	Fascia inerbita di 5 metri
RIO LAVASSINA	IT0106SS2T607PI	25	naturale	Sufficiente	Non Buono	Fascia inerbita di 5 metri
RIO LIMBIONE	IT0106SS2T608PI	12	naturale	Sufficiente	Buono	Fascia inerbita di 5 metri
RIO MAGGIORE	IT0105SS1N609PI	5	naturale	Sufficiente	Buono	Fascia inerbita di 5 metri
RIO MAGGIORE	IT0110SS1N610PI	8	naturale	Buono	Buono	Fascia inerbita di 5 metri
RIO NISSONE	IT0105SS2N617PI	5	naturale	Sufficiente	Buono	Fascia inerbita di 5 metri
RIO OLLASIO	IT0104SS2N618PI	19	naturale	Sufficiente	Buono	Deroga in zona montana
RIO ORBANA	IT0104SS2N619PI	10	naturale	Buono	Non Buono	Deroga in zona montana
RIO ORBICELLA	IT0106SS2T620PI	9	naturale	Sufficiente	Buono	Fascia inerbita di 5 metri
RIO PASCOTO DELLE OCHE	IT0106SS2T621PI	28	naturale	Scarso	Buono	Fascia inerbita di 5 metri
RIO SALSO	IT0106SS1T636PI	5	naturale	Sufficiente	Buono	Fascia inerbita di 5 metri
RIO TALU	IT0106SS1T645PI	6	naturale	Sufficiente	Buono	Fascia inerbita di 5 metri
RIO TORTO DI ROSSANA	IT0104SS2N646PI	11	naturale	Buono	Buono	Deroga in zona montana
RIO TRUCCHETTA	IT0101SS1N647PI	7	naturale	Buono	Buono	Deroga in zona montana
RIO TURINELLA	IT0104SS1N648PI	5	naturale	Buono	Buono	Deroga in zona montana
RIO VALDICO	IT0105SS1N650PI	7	naturale	Sufficiente	Buono	Fascia inerbita di 5 metri
RIO VALLUNGO	IT0101SS1N652PI	6	naturale	Buono	Buono	Deroga in zona montana
RIO VALMASSA	IT0106SS2T653PI	12	naturale	Sufficiente	Buono	Fascia inerbita di 5 metri
RIO VERCELLINO	IT0106SS1T654PI	6	naturale	Buono	Buono	Fascia inerbita di 5 metri
RIO VIAZZA	IT0105SS2N655PI	16	naturale	Sufficiente	Buono	Fascia inerbita di 5 metri
RIOLO	IT0110SS1N657PI	10	naturale	Buono	Buono	Fascia inerbita di 5 metri
RIOVERDE	IT0106SS2T659PI	41	naturale	Scarso	Buono	Fascia inerbita di 5 metri
RIPA	IT0104SS2N661PI	26	naturale	Buono	Buono	Deroga in zona montana
RISAGLIARDO	IT0104SS1N663PI	5	naturale	Buono	Buono	Deroga in zona montana
RITO	IT0106SS2T664PI	13	naturale	Sufficiente	Buono	Fascia inerbita di 5 metri
RITORTO	IT0106SS1T665PI	8	naturale	Buono	Buono	Fascia inerbita di 5 metri
ROBOARO	IT0108SS1N672PI	8	naturale	Buono	Non Buono	Deroga in zona montana
ROBURENTELLO	IT0104SS2N673PI	10	naturale	Buono	Buono	Deroga in zona montana
ROCCABRUNA	IT0104SS1N674PI	7	naturale	Buono	Buono	Deroga in zona montana
ROCCIA	IT0106SS1T675PI	6	naturale	Buono	Buono	Fascia inerbita di 5 metri
ROCCIAMELONE	IT0104SS1N676PI	9	naturale	Buono	Buono	Deroga in zona montana
ROCHEMOLLES	IT0104SS2N678PI	24	naturale	Buono	Buono	Deroga in zona montana
ROGGIA BIRAGA	IT0106SS2N984PI	52	artificiale	Sufficiente	Buono	Fascia inerbita di 5 metri
ROGGIA BONA	IT0106SS2T976PI	17	naturale	Sufficiente	Buono	Fascia inerbita di 5 metri
ROGGIA BUSCA	IT0106SS2N986PI	51	artificiale	Sufficiente	Buono	Fascia inerbita di 5 metri
ROGGIA CORSICA	IT0106SS2T679PI	10	naturale	Sufficiente	Buono	Fascia inerbita di 5 metri

Nome del corso d'acqua	Codice Corpo idrico ID_CI2021EUWISE	Lunghezza (km)	Naturale/ Artificiale	Stato Ecologico	Stato chimico	Obbligo BCAA4 punto b)
ROGGIA DEL MARCHESE	IT0106SS2N982PI	33	artificiale	Buono	Buono	Fascia inerbita di 5 metri
ROGGIA DRUMA	IT0106SS2T680PI	4	naturale	Sufficiente	Buono	Fascia inerbita di 5 metri
ROGGIA L`OTTINA	IT0106SS2T681PI	19	naturale	Scarso	Buono	Fascia inerbita di 5 metri
ROGGIA MOLINARA DI OLEGGIO	IT0106SS2N996PI	6	artificiale	Buono	Buono	Fascia inerbita di 5 metri
ROGGIA MORA	IT0106SS2N985PI	31	artificiale	Buono	Buono	Fascia inerbita di 5 metri
ROTALDO	IT0105SS1N685PI	11	naturale	Sufficiente	Buono	Fascia inerbita di 5 metri
ROTALDO	IT0106SS2T686PI	14	naturale	Sufficiente	Buono	Fascia inerbita di 5 metri
ROVASENDA	IT0106SS2T687PI	41	naturale	Sufficiente	Non Buono	Fascia inerbita di 5 metri
S.ANNA	IT0104SS2N689PI	8	naturale	Buono	Buono	Fascia inerbita di 5 metri
S.BERNARDINO	IT0101SS2N690PI	5	naturale	Buono	Buono	Fascia inerbita di 5 metri
S.GIOVANNI DI INTRA	IT0101SS2N691PI	28	naturale	Elevato	Buono	Obbligo assolto
SABBIONA	IT0106SS2T701PI	7	naturale	Sufficiente	Buono	Fascia inerbita di 5 metri
SALESSOLA	IT0108SS1N702PI		naturale	Buono	Buono	Deroga in zona montana
San Michele	IT03N0083611IR	6	naturale	Scarso	Non Buono	Fascia inerbita di 5 metri
SANGONE	IT0104SS1N703PI	6	naturale	Buono	Buono	Deroga in zona montana
SANGONE	IT0104SS2N704PI	47	naturale	Sufficiente	Buono	Fascia inerbita di 5 metri
SANGONE	IT0106SS3F705PI	14	naturale	Scarso	Buono	Fascia inerbita di 5 metri
SAVENCA	IT0101SS2N710PI	12	naturale	Buono	Buono	Deroga in zona montana
SCRIVIA	ITIR06SS4F714PI	14	naturale	Scarso	Buono	Fascia inerbita di 5 metri
SCRIVIA	IT0110SS3N711PI	21	naturale	Buono	Non Buono	Fascia inerbita di 5 metri
SCRIVIA	IT0110SS3N712PI	15	naturale	Sufficiente	Non Buono	Fascia inerbita di 5 metri
SCRIVIA	IT0106SS3F713PI	31	naturale	Sufficiente	Buono	Fascia inerbita di 5 metri
SEGNARA	IT0101SS1N715PI	8	naturale	Buono	Buono	Deroga in zona montana
SELVA SPESSA	IT0101SS1N716PI	6	naturale	Buono	Buono	Deroga in zona montana
SENO D`ELVIO	IT0108SS1N717PI	6	naturale	Sufficiente	Buono	Fascia inerbita di 5 metri
SERMENZA	IT0101SS2N718PI	21	naturale	Elevato	Buono	Obbligo assolto
SESIA	IT0101GH1N719PI	13	naturale	Buono	Buono	Deroga in zona montana
SESIA	IT0101SS3N721PI	27	naturale	Buono	Buono	Deroga in zona montana
SESIA	IT0101SS2N720PI	40	naturale	Buono	Buono	Deroga in zona montana
SESIA	ITIR06SS4D724PI	43	naturale	Scarso	Buono	Fascia inerbita di 5 metri
SESIA	IT0106SS3F722PI	27	naturale	Sufficiente	Buono	Fascia inerbita di 5 metri
SESIA	IT0106SS3F723PI	18	naturale	Sufficiente	Non Buono	Fascia inerbita di 5 metri
SESIA MORTA	ITIR06SS1T945PI	6	naturale	NC	NC	Fascia inerbita di 5 metri
SESSERA	IT0101SS3N727PI	8	naturale	Sufficiente	Buono	Fascia inerbita di 5 metri
SESSERA	IT0101SS2N726PI	33	naturale	Buono	Buono	Deroga in zona montana
SESSERA	IT0101SS1N725PI	11	naturale	Buono	Buono	Deroga in zona montana
SESSI	IT0104SS2N728PI	11	naturale	Buono	Buono	Deroga in zona montana
SISOLA	IT0110SS2N729PI	9	naturale	Buono	Buono	Deroga in zona montana
SIZZONE DI VERGANO	IT0106SS2T730PI	19	naturale	Sufficiente	Buono	Fascia inerbita di 5 metri
SOANA	IT0101SS2N732PI	15	naturale	Buono	Buono	Deroga in zona montana
SOMANO	IT0108SS2N733PI	14	naturale	Sufficiente	Buono	Fascia inerbita di 5 metri
SORBA	IT0101SS2N734PI	12	naturale	Buono	Buono	Deroga in zona montana
SPINTI	IT0110SS2N735PI	21	naturale	Buono	Buono	Deroga in zona montana
Staffora	IT03N0080882IR	21	naturale	Buono	Buono	Fascia inerbita di 5 metri
STANAVASSO	IT0105SS2N736PI	5	naturale	Sufficiente	Buono	Fascia inerbita di 5 metri
STANAVAZZO	IT0106SS2F738PI	23	naturale	Sufficiente	Buono	Fascia inerbita di 5 metri
STANAVAZZO	IT0110SS1N737PI	9	naturale	Scarso	Buono	Fascia inerbita di 5 metri
STELLONE	IT0106SS2T739PI	29	naturale	Sufficiente	Buono	Fascia inerbita di 5 metri

Nome del corso d'acqua	Codice Corpo idrico ID_CI2021EUWISE	Lunghezza (km)	Naturale/ Artificiale	Stato Ecologico	Stato chimico	Obbligo BCAA4 punto b)
STREGO	IT0106SS2T740PI	10	naturale	Sufficiente	Buono	Fascia inerbita di 5 metri
STRONA	IT0106SS2D748PI	17	naturale	Sufficiente	Buono	Fascia inerbita di 5 metri
STRONA DI BRIONA	IT0106SS2T741PI	32	naturale	Sufficiente	Buono	Fascia inerbita di 5 metri
STRONA DI CAMANDONA	IT0101SS1N742PI	9	naturale	Buono	Buono	Deroga in zona montana
STRONA DI OMEGNA	IT0101SS3N745PI	9	naturale	Buono	Non buono	Deroga in zona montana
STRONA DI OMEGNA	IT0101SS2N744PI	28	naturale	Buono	Buono	Deroga in zona montana
STRONA DI OMEGNA	IT0101SS1N743PI	7	naturale	Buono	Buono	Deroga in zona montana
STRONA DI POSTUA	IT0101SS2N746PI	13	naturale	Buono	Buono	Deroga in zona montana
STRONA DI VALDUGGIA	IT0101SS2N747PI	11	naturale	Scarso	Buono	Deroga in zona montana
STURA DEL MONFERRATO	IT0105SS1N749PI	8	naturale	Sufficiente	Buono	Fascia inerbita di 5 metri
STURA DEL MONFERRATO	IT0105SS2N750PI	19	naturale	Sufficiente	Buono	Fascia inerbita di 5 metri
STURA DEL MONFERRATO	IT0105SS3N751PI	15	naturale	Scarso	Buono	Fascia inerbita di 5 metri
STURA DI ALA	IT0101SS2N752PI	32	naturale	Buono	Buono	Deroga in zona montana
STURA DI DEMONTE	IT0104SS3N755PI	27	naturale	Buono	Non Buono	Deroga in zona montana
STURA DI DEMONTE	IT0104SS3N756PI	18	naturale	Buono	Buono	Fascia inerbita di 5 metri
STURA DI DEMONTE	IT0104SS1N753PI	11	naturale	Buono	Buono	Deroga in zona montana
STURA DI DEMONTE	IT0104SS2N754PI	47	naturale	Buono	Buono	Deroga in zona montana
STURA DI DEMONTE	IT0106SS4F757PI	45	naturale	Buono	Buono	Fascia inerbita di 5 metri
STURA DI LANZO	IT0101SS3N758PI	12	naturale	Buono	Buono	Deroga in zona montana
STURA DI LANZO	IT0106SS3F974PI	9	naturale	Sufficiente	Non Buono	Fascia inerbita di 5 metri
STURA DI LANZO	IT0106SS3F760PI	24	naturale	Sufficiente	Non Buono	Fascia inerbita di 5 metri
STURA DI OVADA	IT0110SS2N761PI	12	naturale	Buono	Buono	Fascia inerbita di 5 metri
STURA DI VALLEGRANDE	IT0101SS2N763PI	32	naturale	Buono	Buono	Deroga in zona montana
STURA DI VIU`	IT0101SS2N765PI	39	naturale	Buono	Non Buono	Deroga in zona montana
STURA DI VIU`	IT0101SS1N764PI	5	naturale	Buono	Buono	Deroga in zona montana
T COSORELLA	IT0110SS1N766PI	3	naturale	Buono	Buono	Deroga in zona montana
T. AMIONE	IT0110SS1N768PI	8	naturale	Buono	Buono	Deroga in zona montana
T. CHISONETTO	IT0104SS1N771PI	7	naturale	Buono	Buono	Deroga in zona montana
T. CORBORANT	IT0104SS2N772PI	12	naturale	Buono	Buono	Deroga in zona montana
T. LAGNA	IT0101SS1N776PI	2	naturale	Scarso	Non Buono	Fascia inerbita di 5 metri
T. LEVONE	IT0101SS2N777PI	10	naturale	Sufficiente	Buono	Fascia inerbita di 5 metri
T. MALESINA	IT0106SS2T779PI	22	naturale	Buono	Buono	Fascia inerbita di 5 metri
T. MESSA	IT0104SS2N781PI	15	naturale	Buono	Non Buono	Fascia inerbita di 5 metri
T. OSTOLA	IT0106SS2T783PI	18	naturale	Scarso	Buono	Fascia inerbita di 5 metri
T. PIOVA	IT0101SS2N785PI	13	naturale	Buono	Buono	Deroga in zona montana
T. RIASCO	IT0110SS2N787PI	8	naturale	Buono	Buono	Fascia inerbita di 5 metri
T. RIOSECCO	IT0106SS2T788PI	13	naturale	Sufficiente	Buono	Fascia inerbita di 5 metri
T.TORBO	IT0108SS1N794PI	6	naturale	Buono	Buono	Deroga in zona montana
TALLORIA DI CASTIGLIONE	IT0108SS2N796PI	13	naturale	Sufficiente	Buono	Fascia inerbita di 5 metri
TALLORIA DI SINIO	IT0108SS2N797PI	15	naturale	Scarso	Buono	Fascia inerbita di 5 metri
TALU	IT0104SS2N798PI	8	naturale	Buono	Buono	Fascia inerbita di 5 metri
TANARELLO	ITIR04SS2N799IR	11	naturale	Elevato	Buono	Obbligo assolto
TANARO	IT0105SS4N805PI	14	naturale	Sufficiente	Non Buono	Fascia inerbita di 5 metri
TANARO	IT0105SS4N803PI	28	naturale	Scarso	Non Buono	Fascia inerbita di 5 metri
TANARO	IT0105SS4N804PI	21	naturale	Sufficiente	Non Buono	Fascia inerbita di 5 metri
TANARO	IT0106SS5T806PI	26	naturale	Sufficiente	Non Buono	Fascia inerbita di 5 metri
TANARO	IT0106SS4F802PI	59	naturale	Sufficiente	Buono	Fascia inerbita di 5 metri
TANARO	IT0106SS5T807PI	18	naturale	Sufficiente	Buono	Fascia inerbita di 5 metri

Nome del corso d'acqua	Codice Corpo idrico ID_CI2021EUWISE	Lunghezza (km)	Naturale/ Artificiale	Stato Ecologico	Stato chimico	Obbligo BCAA4 punto b)
TANARO	IT0106SS5T808PI	16	naturale	Sufficiente	Buono	Fascia inerbita di 5 metri
TANARO	ITIR09SS2N800IR	56	naturale	Buono	Buono	Deroga in zona montana
TANARO	IT0109SS3N801PI	24	naturale	Buono	Buono	Fascia inerbita di 5 metri
TAONERE	IT0104SS1N809PI	8	naturale	Elevato	Buono	Obbligo assolto
TATORBA D`OLMO	IT0108SS1N810PI	7	naturale	Buono	Buono	Deroga in zona montana
TATORBA DI MONASTERO	IT0108SS2N811PI	10	naturale	Sufficiente	Buono	Deroga in zona montana
TEPICE	IT0106SS2T813PI	64	naturale	Sufficiente	Buono	Fascia inerbita di 5 metri
TEPICE DI BRASSE	IT0106SS2T812PI	7	naturale	Sufficiente	Buono	Fascia inerbita di 5 metri
Terdoppio	IT03N0080961IR	35	naturale	Sufficiente	Non Buono	Fascia inerbita di 5 metri
TERDOPPIO NOVARESE	IT0106SS2T815PI	14	naturale	Sufficiente	Non Buono	Fascia inerbita di 5 metri
TERDOPPIO NOVARESE	IT0106SS1T814PI	15	naturale	Sufficiente	Buono	Fascia inerbita di 5 metri
TERDOPPIO NOVARESE	IT0106SS3T816PI	13	naturale	Sufficiente	Buono	Fascia inerbita di 5 metri
TERDOPPIO NOVARESE	IT0106SS3T973PI	12	naturale	Scarso	Non Buono	Fascia inerbita di 5 metri
TESSO	IT0101SS2N817PI	23	naturale	Elevato	Buono	Obbligo assolto
THURAS	IT0104SS2N819PI	14	naturale	Buono	Buono	Deroga in zona montana
Ticino	ITIRN0080984IR	38	naturale	Sufficiente	Buono	Fascia inerbita di 5 metri
Ticino	ITIRN0080983IR	20	naturale	Sufficiente	Buono	Fascia inerbita di 5 metri
Ticino	ITIRN0080981IR	6	naturale	Buono	Buono	Fascia inerbita di 5 metri
Ticino	ITIRN0080982IR	34	naturale	Buono	Buono	Fascia inerbita di 5 metri
TIGLIONE	IT0105SS1N823PI	5	naturale	Sufficiente	Buono	Fascia inerbita di 5 metri
TIGLIONE	IT0105SS2N824PI	20	naturale	Sufficiente	Buono	Fascia inerbita di 5 metri
TINELLA	IT0108SS1N825PI	9	naturale	Sufficiente	Buono	Fascia inerbita di 5 metri
TINELLA	IT0108SS2N826PI	23	naturale	Scarso	Buono	Fascia inerbita di 5 metri
TOCE	IT0101SS3N828PI	19	naturale	Buono	Buono	Deroga in zona montana
TOCE	IT0101SS4N829PI	30	naturale	Buono	Buono	Deroga in zona montana
TOCE	IT0101SS4N830PI	26	naturale	Buono	Non Buono	Fascia inerbita di 5 metri
TOCE	IT0101SS2N827PI	29	naturale	Buono	Buono	Deroga in zona montana
TORRENTE BOGNA	IT0101SS2N838PI	24	naturale	Buono	Buono	Deroga in zona montana
TORRENTE IANCA	IT0101SS1N840PI	6	naturale	Elevato	Buono	Obbligo assolto
TORRENTE QUARGNASCA	IT0106SS2T841PI	9	naturale	Sufficiente	Buono	Fascia inerbita di 5 metri
TORRENTE SIZZONE	IT0106SS2T842PI	10	naturale	Buono	Buono	Fascia inerbita di 5 metri
TORTO DI ROLETTO	IT0106SS2T843PI	18	naturale	Sufficiente	Buono	Fascia inerbita di 5 metri
TRAVERSOLA	IT0105SS2N845PI	26	naturale	Sufficiente	Buono	Fascia inerbita di 5 metri
TRIVERSA	IT0105SS3N847PI	25	naturale	Sufficiente	Non Buono	Fascia inerbita di 5 metri
UZZONE	IT0108SS2N850PI	26	naturale	Buono	Buono	Deroga in zona montana
V. BELVEGLIO	IT0105SS1N851PI	6	naturale	Sufficiente	Buono	Fascia inerbita di 5 metri
V. COSSERA	IT0105SS1N853PI	6	naturale	Sufficiente	Buono	Fascia inerbita di 5 metri
V.NE DEL ROC	IT0101SS1N858PI	5	naturale	Buono	Buono	Deroga in zona montana
V.NE DI BORSETTO	IT0104SS1N860PI	7	naturale	Buono	Buono	Deroga in zona montana
V.NE DI NOASCHETTA	IT0101SS1N862PI	7	naturale	Buono	Buono	Deroga in zona montana
VAL GRANDE	IT0101SS2N868PI	18	naturale	Buono	Buono	Deroga in zona montana
VALBELLA	IT0101SS2N869PI	6	naturale	Buono	Buono	Deroga in zona montana
VALLA	IT0108SS2N871PI	20	naturale	Cattivo	Buono	Deroga in zona montana
VALLE DELLA CERESA	IT0105SS1N880PI	5	naturale	Sufficiente	Buono	Fascia inerbita di 5 metri
VALLE DELLA ROCCHEA	IT0108SS1N882PI	9	naturale	Buono	Buono	Fascia inerbita di 5 metri
VALLE DI CORTAZZONE	IT0105SS2N884PI	20	naturale	Sufficiente	Buono	Fascia inerbita di 5 metri
VALLE GRANDE	IT0104SS2N889PI	10	naturale	Buono	Buono	Deroga in zona montana
VALLE MAGGIORE	IT0105SS2N892PI	10	naturale	Sufficiente	Buono	Fascia inerbita di 5 metri

Nome del corso d'acqua	Codice Corpo idrico ID_CI2021EUWISE	Lunghezza (km)	Naturale/ Artificiale	Stato Ecologico	Stato chimico	Obbligo BCAA4 punto b)
VALLE REPIANO	IT0106SS1T894PI	6	naturale	Sufficiente	Buono	Fascia inerbita di 5 metri
VALLEANDONA	IT0105SS2N900PI	8	naturale	Sufficiente	Non Buono	Fascia inerbita di 5 metri
VALLONE D`ELVA	IT0104SS2N902PI	10	naturale	Buono	Buono	Deroga in zona montana
VALLONE DELL'ARMA	IT0104SS2N906PI	19	naturale	Buono	Buono	Deroga in zona montana
VALLONE DELLA VALLETTA	IT0104SS1N905PI	8	naturale	Buono	Buono	Deroga in zona montana
VALLONE DI S.ANNA	IT0104SS2N909PI	6	naturale	Buono	Buono	Deroga in zona montana
VALLONE MULIERE	IT0104SS1N911PI	6	naturale	Sufficiente	Buono	Deroga in zona montana
VALLONE RIO FREDDO	IT0104SS2N912PI	12	naturale	Buono	Buono	Deroga in zona montana
VALMAGGIORE	IT0106SS1T913PI	9	naturale	Sufficiente	Buono	Fascia inerbita di 5 metri
VALMANERA	IT0105SS1N914PI	9	naturale	Sufficiente	Buono	Fascia inerbita di 5 metri
VARAITA	IT0104SS3N922PI	16	naturale	Buono	Buono	Fascia inerbita di 5 metri
VARAITA	IT0104SS2N920PI	13	naturale	Buono	Buono	Deroga in zona montana
VARAITA	IT0104SS2N921PI	17	naturale	Buono	Non Buono	Deroga in zona montana
VARAITA	IT0106SS3F923PI	35	naturale	Sufficiente	Non Buono	Fascia inerbita di 5 metri
VARAITA DI BELLINO	IT0104SS2N918PI	12	naturale	Buono	Buono	Deroga in zona montana
VARAITA DI CHIANALE	IT0104SS2N919PI	20	naturale	Buono	Buono	Deroga in zona montana
VEGLIA	IT0106SS1T924PI	10	naturale	Sufficiente	Buono	Fascia inerbita di 5 metri
VENENZA	IT0101SS1N925PI	6	naturale	Buono	Buono	Deroga in zona montana
VERMENAGNA	IT0104SS2N927PI	35	naturale	Buono	Buono	Deroga in zona montana
VERSA	IT0105SS3N930PI	15	naturale	Scarso	Buono	Fascia inerbita di 5 metri
VERSA	IT0105SS1N928PI	6	naturale	Sufficiente	Buono	Fascia inerbita di 5 metri
VERSA	IT0105SS2N929PI	35	naturale	Sufficiente	Buono	Fascia inerbita di 5 metri
VERZENASCO	IT0108SS1N931PI	6	naturale	Sufficiente	Buono	Fascia inerbita di 5 metri
VEVERA	IT0101SS2N932PI	11	naturale	Sufficiente	Buono	Fascia inerbita di 5 metri
VIANA	IT0101SS2N933PI	19	naturale	Scarso	Buono	Fascia inerbita di 5 metri
VIONA	IT0101SS2N934PI	19	naturale	Elevato	Buono	Obbligo assolto
VISONE	IT0110SS2N935PI	20	naturale	Sufficiente	Buono	Fascia inerbita di 5 metri
VOGNA	IT0101SS2N936PI	12	naturale	Buono	Buono	Deroga in zona montana
1900S.N.	IT0101SS1N940PI	5	naturale	Sufficiente	Buono	Deroga in zona montana
19895S.N.	IT0106SS2T944PI	10	naturale	Sufficiente	Buono	Fascia inerbita di 5 metri
22392S.N.	IT0106SS1T948PI	6	naturale	Sufficiente	Buono	Fascia inerbita di 5 metri
28101S.N.	IT0106SS1T952PI	5	naturale	Sufficiente	Buono	Fascia inerbita di 5 metri
4056S.N.	IT0106SS1T957PI	6	naturale	Sufficiente	Buono	Fascia inerbita di 5 metri
4793S.N.	IT0101SS1N960PI	5	naturale	Sufficiente	Buono	Deroga in zona montana
55250S.N.	IT0101SS1N963PI	5	naturale	Sufficiente	Buono	Fascia inerbita di 5 metri
6109S.N.	IT0101SS1N966PI	5	naturale	Sufficiente	Buono	Deroga in zona montana